



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE
AULA BUNKER 1 - MI0035**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. PIERPAOLO NUTRICATI	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 47

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 21/09/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204356473

Esito: RINVIO AL 30/09/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Staniscia.....	3

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 21/09/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. PIERPAOLO NUTRICATI

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - SCARONI PAOLO + 14 -

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.30.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. Staniscia

DIFESA, AVV. STANISCIA - Buongiorno Presidente, Signori della Corte, Pubblico Ministero, io concludo oggi per l'Imputato Armanna. Il Presidente oggi ha preannunciato la necessità assoluta in un processo documentale, dove l'istruttoria dibattimentale e prolissa è stata veramente difficoltosa, la necessità assoluta di uno strumento di Difesa che sia la memoria scritta. Io ricordo quando ero un giovane difensore, prima della riforma del 1995 al riesame, ero l'unico Avvocato che depositava le memorie scritte, adesso al Tribunale del riesame di Roma è soprattutto quasi una necessità, e il Presidente invita alle conclusioni scritte, a riportarsi alle conclusioni scritte. Ma questo è un segnale che i magistrati, e grazie all'insegnamento di una innovazione poco

conosciuta, perché, uno, io non credo all'oralità del dibattimento come strumento efficace di difesa, ma il dibattimento serve soltanto a lumeggiare alcune questioni poco chiare che risultano nell'istruttoria dibattimentale. Vi è stata una innovazione poco conosciuta che è introdotta dal decreto legislativo 18/2020, articolo 83 12 ter, in Cassazione. Orbene, la discussione per l'udienza camerale partecipata dev'essere richiesta a pena di inammissibilità 25 giorni prima, quindi le Parti (e non c'è nessuna limitazione del diritto di difesa) devono essere loro a chiedere la presenza in aula per procedere alla discussione. Ma questa è un viatico quasi necessario perché anche per l'udienza pubblica (e purtroppo io sono costantemente impegnato presso la Corte Suprema) c'è sempre questo invito a riportarsi al motivo del ricorso, e sono privilegiati nella cadenza temporale degli orari di trattazione gli Avvocati che si riportano. È un'innovazione che è stata introdotta, giocoforza, non soltanto per la mole dei ricorsi pendenti, ma soprattutto per, a volte, l'inutilità delle discussioni di alcuni Difensori che sono spesso inutili e dannose. Questa è anche un'altra innovazione è l'allargamento delle decisioni *de plano* fuori dai casi delle decisioni in materia di 599 bis; abbiamo anche avuto questa recentissima innovazione, che parte dalla Seconda Sezione della Corte Suprema, spesso si trovano emessi degli ordini di esecuzione, senza che le Parti sappiano nulla né il Procuratore Generale né gli Avvocati sono avvisati, e ci sono decisioni *de plano* fatte direttamente dalla Sezione; mentre prima era sistematico il rinvio alla Sezione Settima, dove 15 giorni prima (e c'è l'ultima sentenza del Presidente Vessichelli afferma che è assolutamente inderogabile il termine di 15 giorni per la memoria) era possibile depositare una memoria per far risalire il ricorso in Sezione dopo il primo spoglio che lo aveva assegnato alla Sezione Settima. Di fatto si va verso una sempre continua lotta alla discussione orale perché il dibattimento, come aveva profetizzato il grande Presidente Plotino nel 1994, ne "Il Nuovo Processo Penale, teoria e pratica del Diritto" della Giuffrè, si va verso un'abolizione della discussione orale.

Ma veniamo al procedimento oggi in questione, dove questa Difesa parte da una disamina scolastica del capo d'imputazione e parcellizzato alla posizione del suo Imputato Vincenzo Armanna. La discussione non può prescindere dall'analisi singola del capo d'imputazione rispetto a ciascun Imputato; e Armanna risponde nel processo, nel caso di specie, del reato di cui al 319, 110 in concorso con l'aggravante del 112 per aver commesso il reato con più di cinque persone, 322 bis, e con l'aggravante della transnazionalità del 146/2006, anche se novellata dal 61 numero 2. Armanna perché è Imputato? Leggendo il capo d'imputazione parcellizzato sulla sua posizione si afferma che nella qualità di *senior advisor* della compagnia nigeriana NAOC, e vicepresidente per Eni attività *upstream* sahariana, avrebbe, avrebbe, tenuto i rapporti sin dall'inizio

con Obi e Dan Etete, Dan Etete sarebbe il Chief, il *decision maker*, il *key decision maker*, così qualificato dal Pubblico Ministero, l'uomo ombra di questa difficoltosa storia che parte... abbiamo apprezzato la disamina che fa di questa storia del popolo nigeriano da parte dell'ufficio dell'organo requirente. Quindi Armanna avendo piena conoscenza delle dissezioni, gran parte delle somme versate da Eni e gli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti a società Eni e Shell. Punto due, informando Bisignani dell'andamento delle trattative, ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere. Incontrando in più occasioni l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, discutendo con lui medesimo la questione sulle commissioni da destinare agli intermediari. Partecipare alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti sia l'Attorney General Adoke Bello e Abubakar Aliyu, nel quale si concordavano le condizioni economiche dell'affare di 1,3 miliardi di euro. Mi ha incuriosito questo nome Abubakar perché è una storpiatura nigeriana di Abu Bakr, il successore di Omar, il califfo. Strano come mussulmani a volte mutano dai nomi originali dei rappresentanti del profeta questi nomi un po' storpiati, mi ha fatto un po' sorridere. Ricevendo da Adoke nel dicembre 2010 l'indicazione circa lo schema negoziale, l'importantissimo schema negoziale imposto alla Nigeria. Da ultimo, adottato e incentrato sul ruolo attivo del governo nigeriano, la famosa FGN, che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL 245 a favore di Eni e Shell, l'originario contraente, e ricevuto il pagamento della *consideration* di 1.092.040.000 euro destinati a Dan Etete, il famoso Chief, e il *key decision maker*. E per ultimo, sempre per tratteggiare il capo d'imputazione di Armanna, coordinandosi con Falcioni e Bayo Ojo, per l'ulteriore trasferimento del danaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso la JP Morgan di Londra, e ricevendo successivamente da Bayo Ojo la somma di 917.952 dollari con la falsa causale eredità Armanna, la famosa questione del bonifico non consustanziale, il bonifico di Bayo Ojo successivo di sei mesi dal supposto bonifico originario relativo quindi alla presunta tangente che avrebbe percepito Armanna. Quindi con la falsa causale "Eredità Armanna". Questo sarà un tema che approfondirò nella parte finale della discussione su questo reato scopo. E quindi Armanna risponde di corruzione, e di corruzione internazionale, con l'aggravante della transnazionalità, insieme a tutti questi soggetti che sono oggi Imputati presso questo Tribunale. Abbiamo ancora oggi l'eco potente e suggestiva della requisitoria dei Pubblici Ministeri del 2 e del 21 luglio. Presidente, me ne scuso, io non ero presente, non perché volessi marinare il processo o perché volessi snobbare il processo, ma data l'impossibilità a volte materiale di presenziare e dati anche alcuni impedimenti (poi chiarirò la mia posizione in ordine al prosieguo di questo processo alla fine della mia

discussione, dove spero sia decorosa e fruttuosa) ho studiato però attentamente le trascrizioni, pur non essendo presente nelle udienze dedicate alle conclusioni dell'organo requirente del 2 e 21 luglio. Una prima valutazione è quel riferimento velato che ha fatto l'organo del Pubblico Ministero sull'esistenza di un processo celebrato con le forme del rito abbreviato ed è tuttora pendente. Vero che mai si è azzardato l'organo requirente a citare la nota sentenza dell'ufficio G.U.P. di Milano, ma i continui richiami a parti motivazionali della stessa, un processo celebrato con rito abbreviato, potrebbero, non dico indicare dei temi di prova, ma potrebbero dare una rilevanza per quanto riguarda la possibilità delle disamine delle prove apprese nel contraddittorio e in pieno dibattimento da questa Corte. Quindi è innegabile che per questi medesimi fatti oggetto del presente procedimento è pendente questo processo celebrato nelle forme del rito abbreviato e tuttora pendente. Ma questo ipotetico valore probatorio che possa scaturire da questo procedimento separato da tale procedimento è assolutamente nullo. Del caso in esame non è possibile in alcun modo attingere a elementi probatori, di questo si è parlato a procedimento, per giustificare un eventuale giudizio di condanna in questo procedimento, non soltanto perché la sentenza non è definitiva ma perché proprio la natura di questo processo, del rito ordinario svolto con istruttoria articolatissima e con la possibilità di accogliere in pieno contraddittorio tutte le prove, rispetto a un processo celebrato su una scelta fatta da due, i condannati in rito abbreviato, che hanno accettato la prospettazione avanzata dal Pubblico Ministero in considerazione di un apporto probatorio di natura esclusivamente investigativa, tipico del rito abbreviato, quindi è una scelta che rimanda a queste due sole posizioni e non può assolutamente contaminare la possibilità di valutare questi stessi elementi di prova valutati nei due giudizi. E quindi due ordini di ragioni: il procedimento separato è tuttora pendente, il vaglio di tutto il materiale raccolto non è ancora definitivo e non si è formato alcun tipo di giudicato, anche se si fosse formato un giudicato parziale, la sentenza depositata come documento non avrebbe alcun valore probatorio e nemmeno veicolante di alcuni temi di prova sviluppati nella requisitoria del Pubblico Ministero. In secondo luogo, anche il separato giudizio, anche se fosse definitivo quindi, non potrebbe far trasmigrare in questo procedimento, *sic et simpliciter*, dei temi di prova, atteso che gli esiti dei giudizi separati, abbreviato e ordinario, di segno opposto, come ci insegna la Corte Suprema, danno la possibilità di, addirittura, arrivare a delle decisioni sorprendenti. Io mi ricordo in Corte Suprema quando uscirono le famose sentenze della Terza Sezione, all'epoca Presidente Aldo Fiale, la 400/2014, la 7 febbraio del 2014, la 23250/2013, nelle quali si affermava in maniera assoluta che diverso è il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente a esiti opposti. Paradossalmente noi

Avvocati siamo stati spiazzati da queste sentenze nel quale si affermava che uno stesso Imputato, celebrando l'abbreviato, era stato assolto e un altro stesso Imputato celebrando l'ordinario, grazie al vaglio doveroso della prova in dibattimento, era stato condannato, giudizi diametralmente opposti. E allora ricordando questo parto di questa corte Suprema, vengo a un'esposizione rapida dei fatti per tentare di lumeggiare l'estraneità di Vincenzo Armanca dai capi d'imputazione. Del capo d'imputazione già ne ho parlato, per quanto riguarda il preambolo della discussione, ma vorrei chiarire come... chiaramente ho anche indicato il 61 bis del Codice Penale, che congloba il numero 4 del 146/2006, con relativo aumento della pena edittale e vi è una difformità rispetto alla sentenza in abbreviato sul calcolo della pena, non soltanto sulle questioni delle generiche prevalenti, anche sulla transnazionalità, mentre il Pubblico Ministero ha chiarito che le generiche prevalenti per Armanca sono state chieste unicamente sull'aggravante del 112 e non... e non su quelle della transnazionalità, infatti l'aumento di pena si arriva a 6 anni e 8 mesi come conclusione del Pubblico Ministero. Quindi nucleo centrale dell'assunto accusatorio, stando alle conclusioni del Pubblico Ministero, risiederebbe nella supposta natura fraudolenta del *settlement agreement* dell'aprile 2011, concluso da Eni e Shell con il governo nigeriano, la famosa FGN, avente per oggetto l'acquisizione totalitaria del blocco esplorativo, l'OPL 245, sicuramente tra i più promettenti e non ancora sfruttati, perché come ha chiarito l'istruttoria, è situato nell'area *offshore*, in alto mare nigeriano, quindi possibilmente esente dagli attacchi dei pirati del delta del Niger che avrebbero potuto sabotare, quindi infiltrarsi e distruggere l'impianto prima esplorativo e poi estrattivo. Secondo l'Accusa la natura criminosa di questo accordo iniziale, e con essa la prova della finalità di corruzione risulterebbe da queste circostanze. Scusate il tono scolastico, ma ho dovuto riguardarmi tutti gli atti del processo e ho fatto un *vademecum* perché è un *mare magnum* dove estrapolare i vari passaggi è stato veramente difficoltoso per chiunque; è quasi una difesa notarile, quasi una difesa per allegazioni, una difesa che quasi a volte prescinde dall'apporto delle valutazioni in diritto. Quindi abbiamo le circostanze lumeggiate come "sospette" dall'organo requirente: mancato espletamento di una procedura di gara per l'assegnazione del blocco OPL 245; unilaterale determinazione del prezzo di acquisto della concessione da parte di Eni e Shell senza alcuna preventiva consultazione e/o negoziazione con la parte concedente all'FGN, sarebbe il governo nigeriano; palese violazione delle normative nazionali nigeriane, comprese quelle fiscali, concernenti la disciplina delle concessioni di esplorazione e sfruttamento, soprattutto in relazione alle politiche di tutela delle compagnie nazionali, il famoso *indigenous companies*. Scusate per il mio inglese, lo conosco ma la lingua della perfida Albione la aborro; sono come

Papa Francesco, conosce l'inglese ma lo disprezza, è la lingua della faida del guidrigildo del diritto barbaro. Dalla dichiarazione di preventiva rinuncia da parte concedente a proporre nel futuro delle identificazioni di qualsiasi genere sul blocco OPL 245; e infine, altro elemento di suspicione, dalla consapevolezza da parte di Eni e Shell che la quasi totalità del prezzo di acquisto del blocco versato sul conto acceso da FGN, cioè la Nigeria, presso la JP Morgan di Londra sarebbe stato poi girato integralmente alla Malabu Oil and Gas di Dan Etete, il famoso *chief* o *key decision maker*, così definito dall'organo requirente. Questa è (è stata anche un po' difficoltosa la ricostruzione) in estrema sintesi la macrofotografia della Procura del contesto accusatorio al quale l'Armanna avrebbe preso parte in forza della posizione rivestita in seno a Eni di *senior advisor* di NAOC, la Nigerian Agip Oil Company, e di vicepresidente per Eni dell'attività *upstream* subsahariane; una roboante qualifica ma in realtà, guardando tutti gli atti processuali e soprattutto gli atti di indagine... Perché io ho fatto uno studio complesso, io entro in processo solo in dibattimento ma ho acquisito tutti gli atti di indagine, quasi monumentale, sembrava la biblioteca di Eusebio di Cesarea, era infinita, infinita e immensa; e ho capito dalla lettura degli atti di indagine che era una posizione quella di Armanna di dirigente di terzo livello. Ossia in questa qualifica, che poi in requisitoria ho visto non è stata nemmeno lambita, non gli si attribuiva alcuna competenza e/o potere decisionale autonomo. Quindi qualsiasi decisione era rimandata a livelli superiori; cioè Armanna non aveva mai avuto, nemmeno ipotizzata, procura per negoziare con qualcuno dello Stato nigeriano il cosiddetto blocco OPL 245. Armanna è il nulla, è un *nuncius*, è il sicofante dell'Eni che sta lì per riferire, come il Sicofante della tenda di Alessandro Magno, cioè è una persona che ha una dignità perché raccoglie informazioni, non può decidere nulla e rimanda al suo *imperator*. Allora siccome Armanna non può decidere alcunché, è sempre una persona che è il nulla in Nigeria (proprio per la qualifica che non è mai cresciuta, nonostante questa roboante qualifica di vicepresidente Eni, attività *upstream* subsahariane) addirittura viene licenziato nel maggio 2013 ed è l'unico dei soggetti oggi imputati che è fuori dal gruppo Eni e non è rimasto dirigente. È un elemento certamente da valutare, perché significa che il cosiddetto vaso di coccio in un ambiente lavorativo, dove sicuramente la sua persona non contava nulla prima e quantomeno non conta nulla adesso. Ma questo è importante per capire, comunque Armanna è sempre stato in Nigeria, e quindi veniva sfruttato per questa conoscenza del mondo africano, in particolare della Nigeria. Il reato contestato inizia il 29 aprile 2011, perché il *tempus commissi delicti* è giusto ancorarlo a questa data, 29/04/2011, perché ci sarà anche un problema eventuale di riqualificazione e quindi di possibile prescrizione per alcune

condotte, che non siano quelle ipotizzate dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria. Quindi il quadro di avvio della vicenda giudiziaria è fortemente condizionato da questo pregiudizio della Procura, secondo il quale il processo di acquisizione del blocco petrolifero (attenzione, non estrattivo) esplorativo, di tale rilevanza, considerate le pregresse dispute politiche e giudiziarie... E qui abbiamo apprezzato la ricostruzione del Pubblico Ministero, che ci ha fatto capire come Gusau, questo generale feroce, era sempre dietro i gruppi politici, dove la Nigeria era divisa in gruppi tribali, dove il Presidente è un'espressione di capi tribù, dove effettivamente i capi tribù decidono la vita politica. Abbiamo apprezzato questa ricostruzione, ma di fatto nulla apporta, nulla dà come elemento probatorio rispetto a questa suspicione della procura sulla genesi dell'acquisizione del blocco estrattivo da parte dell'azienda italiana e delle sue strutture periferiche, di cui Armanna faceva parte. È un pregiudizio assoluto, un pregiudizio perché si afferma in maniera candida "in Nigeria funziona così, ergo la prima acquisizione è sicuramente *contra legem*, è frutto di una corruzione internazionale". E allora abbiamo una sorta di partecipazione fideistica da parte della Procura ai contenuti della prima informativa, che ho trovato autonomamente agli atti di indagine, perché, certo, non può essere valutata in dibattimento, perché è vero che potrebbe avere natura di atto irripetibile, ma l'informativa del 20 settembre 2013, noi Avvocati ci opponiamo sempre, facciamo sempre la questione sugli atti irripetibili e tentiamo sempre di negare l'acquisizione dell'informativa al fascicolo del dibattimento, quando a volte gli atti di indagine sono avuti lì per la ricostruzione della verità, perché a volte sono favorevoli alla Difesa, come in questo caso, questa informativa del 20 settembre, presentata alla Procura di Milano dalla Global Witness, Re:Common, The Corner House, dove non vi è traccia, in questa informativa, di una verifica dell'identità dei denunciati, ma neppure un'attendibilità delle fonti che l'informativa cita, ossia una lettera morta. Questa informativa non parla di un atto iniziale, di un peccato originale di corruzione, diciamo il genesi ("genesì" è maschile, non femminile) biblico, il peccato originale. Adesione quindi fideistica a questa intuizione pregevole investigativa, dato il contesto africano e turbolento politico, quindi si ha una successiva integrazione del primo giugno 2015, dove è più esplicita rispetto all'iniziale informativa, con un memorandum viene integrata, che definisce il coinvolgimento di Shell nella cosiddetta cospirazione. Una verifica sarebbe stata opportuna fin dall'inizio su questo atto di indagine, perché un'attenzione investigativa in quel momento, in quel momento genetico dell'indagine, 2013/2014, era tutta concentrata sull'Eni. Ma l'iscrizione dei manager Shell, del registro degli indagati, è avvenuta soltanto il 19 ottobre 2016, quindi è un elemento fondamentale per la posizione Armanna, ossia il procedimento nasce con informativa

che coinvolge la Shell, attenzione dei requirenti viene indirizzata sull'Eni 2013/2014, e Armanna nelle carte Shell non è stato mai citato. Cioè quando vengono iscritti nel registro degli indagati i manager della Shell, Armanna è un soggetto che è totalmente esente dal compendio investigativo. E quindi di fatto c'è una sorta di dicotomia tra l'acquisizione delle fonti investigative, sembra quindi un salto logico quello che fa l'ufficio requirente per tentare di ricostruire come sia partito il procedimento penale, quale sia la *notitia criminis* originaria che ha generato l'indagine. E allora abbiamo un'acquisizione sistematica, ciclopica, gigantesca di dati bancari che riguardano le transazioni effettuate dalla Malabu, dopo la ricezione dei fondi del governo, per tentare di risalire a quei destinatari che secondo l'accusa avrebbero dovuto essere quei pubblici ufficiali, questo è l'elemento fondante la discussione, mai identificati i pubblici ufficiali nigeriani, che avevano gestito da ultimo l'attribuzione del giacimento OPL 245 o le persone, che seppure indirettamente, erano riconducibili, come se fosse una misura di prevenzione, terzi interessati, come se fossero soggetti riconducibili come... che avrebbero schermato la dazione di ritorno. Questo non è certo un processo di misure di prevenzione, non è un processo dove abbiamo l'inversione dell'onere della prova. Io ricordo la barbara rinnovazione del 2011, quando la misura di prevenzione era ben disciplinata dalle leggi, la 1423/56 e la 575/65, e disciplinava i reati nei quali è applicabile la prevenzione; nel 2011 tutto diventa ammissibile come reato fondante per l'applicazione della misura ablatoria. Ma sembra che la traccia seguita dal Pubblico Ministero, soprattutto nell'individuare i soggetti terzi, i soggetti che avrebbero schermato il flusso di denaro che avrebbero agevolato la *sconditur* dei pubblici ufficiali, sia più un ragionamento da misure di prevenzione che da processo ordinario. Siamo nel processo ordinario e non abbiamo l'inversione dell'onere della prova.

In questa prospettiva questa lettura parziale delle condotte ascritte, non soltanto singolarmente ad Armanna ma anche all'Eni, rispetto al contestato delitto di corruzione internazionale, abbiamo quindi un vuoto investigativo iniziale. E una prima valutazione in diritto la devo fare riguardo alla condotta tipica del corruttore, che è senz'altro una condotta attiva nei confronti del corrotto, giacché nel caso inverso ci troveremmo di fronte a una fattispecie di reato che non possiamo mettere in discussione e nemmeno percorribile. Non voglio fare l'Avvocato dell'Eni, ma di fatto qualche osservazione la devo fare. Si deve osservare che Eni, un, non si era mai attivata per acquisire il blocco OPL 245, e né era stata mai coinvolta una prima volta nel 2007 dal responsabile della Malabu, revocando subito la propria manifestazione di interesse per ragioni di *compliance*, e una seconda volta verso il 2009, fine 2009, con la proposta di Akinmade e di Emeka Obi, entrambi presentati come emissari di Malabu. Obi è un personaggio

molto interessante, sono andato a ricercare il contenuto nel nome nigeriano, Obi, significa cuore, cuore nero... non certo ricorda il cuore del beato Albergati, ma sicuramente è un soggetto che va approfondito perché è veramente... non sono riuscito a inquadrarlo nel processo, ma la sua volontà di acquisire denaro è veramente... mi ha veramente sorpreso. Comunque c'è questa similitudine che ho fatto Obi, cuore in nigeriano, con il ritratto del beato Albergati. Nel 2009 una serie di *due diligence* sulla promettente venditrice, che nonostante l'accordo e la partnership con Shell, Eni non aveva mai effettuato nessun rilancio giacché l'incremento dell'offerta di 40 milioni di dollari venne interamente sostenuta dalla Shell, quindi la Shell è l'attore primario, in coerenza con quanto già deciso dopo il rifiuto della parte promettente venditrice della proposta di acquisto ad esso trasmessa nell'ottobre del 2010. Scusate, sono tutti dati contabili che devo valutare perché altrimenti è incomprensibile questo processo. Vi è di più, l'Eni era rientrata nelle trattative nel mese di dicembre 2010, non per propria iniziativa, com'era accaduto già a novembre, ma sulla sollecitazione autonoma dell'Attorney General Adoke Bello, qua abbiamo, in questo processo, due Attorney General, il quale riunite tutte le componenti interessate alla chiusura, il *closing* della trattativa, aveva imposto uno schema contrattuale, quindi abbiamo un'imposizione dall'alto dell'Attorney di uno schema contrattuale. Un Nigeria *locuta causa finita*, quindi l'Eni non decide nemmeno lo schema contrattuale. Predisposto, questo schema, che è definito dall'organo nigeriano "fisso e non negoziabile", del tutto conforme però alle norme nazionali di settore e totalmente chiuso all'interessamento di terzi che fossero anche semplici mediatori non necessari, quindi c'è la paura del governo nigeriano in questa fase, che è quella del dicembre 2010, di imporre uno schema negoziale fisso e non negoziabile, ed eliminare completamente i mediatori non necessari, cioè gli ingordi grassatori della cosa pubblica, questi vermi parassiti che lucrano sull'attività dello Stato. Ma c'è di più, l'Eni non aveva richiesto di proporre variazioni, integrazioni o modifiche degli schemi del cosiddetto *settlement agreement* predisposti dall'Attorney General, cioè è come dei contratti per adesione, dove le clausole vessatorie sono predisposte naturalmente a contraente maggiore... È morto Bianco, il mio professore di Diritto Civile, mi ricordo fu sulla parte dei contratti, proprio un mese or sono, mi fece questa domanda, i contratti su formulari o su prestampato. Qui vi è un'adesione totale da parte del contraente minoritario e più debole, l'Eni, con il contraente maggiore. E allora con questo quadro di questo schema di partenza, che non è stato sviscerato nella fase delle indagini perché imposto dall'alto (*Nigeria locuta causa finita*) abbiamo questo *logos* della corruzione, cioè questo assioma, questo verbo della corruzione, che dev'essere rivitalizzato da qualche elemento ulteriore che non sia

lo schema negoziale. E quindi ipotizzare a sussistenza di fatti di corruzione a carico dell'Eni, e per essa dei suoi manager (ergo Armanna, quindi ergo il manager più infimo di terzo livello) per il solo fatto dell'acquisizione della concessione esplorativa... Attenzione, una cosa è concessione esplorativa, una cosa è concessione estrattiva; perché la concessione esplorativa, da quanto ho studiato, addirittura è un patto leonino, addirittura a volte svantaggiosa, per la società petrolifera che firma il contratto, perché non è detto che poi sia un qualcosa di vantaggioso, quindi chiudo l'inciso. ... acquisizione della concessione esplorativa, quindi è una conclusione della Procura abnorme e senza alcuna dignità processuale pensare che con questo accordo dell'acquisizione della concessione esplorativa venga dimostrato il *logos* della corruzione. E questo perché la concessione, come ho già detto, esplorativa non porta immediatamente un vantaggio economico per l'operatore; al contrario, vi è soltanto un livello di spesa iniziale molto alto, e questo Armanna ce l'ha spiegato durante l'esame dell'Imputato e quando è stato anche esaminato dai Pubblici Ministeri e controesaminato dalla Difesa. Quindi quanto costava questa concessione esplorativa per Eni? Tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari, e questo lo conferma anche Armanna, ammortizzabile solo nel momento in cui terminata con successo, quindi un'incognita, la fase esplorativa, il giacimento avrebbe potuto iniziare la produzione. Non voglio essere pedante e citare le trascrizioni, le righe, le pagine dell'esame dibattimentale di Armanna, ma Armanna su questo è stato estremamente puntuale, preciso, concordante, univoco e quindi questo passaggio è stato spiegato in maniera perfetta dal mio assistito. Per accedere poi all'attività di sfruttamento minerario, cioè la OML, è necessario quindi un ulteriore provvedimento concessorio da parte del governo nigeriano, cioè il blocco così è inutile *terdatur*, sta là il blocco esplorato serve un'ulteriore concessione. Chiaramente vi è un problema di valutazione della convenienza di questo ulteriore passaggio, e qui Armanna in particolare si fa parte diligente, e sempre seguendo le direttive aziendali, perché finché è stato in Eni, fino alla defenestrazione, come la defenestrazione di Praga dei malvagi Ussiti, è sempre stato un fedelissimo servo dell'Eni. Quindi decisione da valutare per eliminare dal tavolo negoziale di un unico mediatore, perché all'epoca vi era un mediatore, che per la sua sola presenza destava preoccupazione e sospetti di illecita interferenza. Allora Armanna in quel periodo, cioè in questa seconda fase, è l'unico che ha mantenuto per iscritto, ha messo per iscritto le difficoltà nel negoziare l'accordo con Malabu. Ha ammonito i vertici dell'Eni sull'assenza di certezza della titolarità della licenza esplorativa sul blocco, sulla disponibilità della stessa licenza o sulla possibilità di venderla o cederla, in quale modalità, non conosco il diritto nigeriano, e soprattutto ha ammonito per iscritto l'Eni di

non aver certezza del mandato a Obi da parte di Malabu. Quindi lui ha fatto il suo lavoro in maniera cristallina, ed è stato l'unico dirigente, seppur di terzo livello, che ha messo tutto questo per iscritto affermando che c'era una possibile preoccupazione di illecita interferenza. E allora la sua presenza in questa operazione destava preoccupazioni, e quindi abbiamo i tentativi di Emeka Obi di eliminare gli ostacoli alla trattativa e di sostituire quei vertici di Eni che erano di ostacolo con quelli della Saipem, da lui ritenuti non ostili. A proposito, è stata depositata la motivazione della sentenza... e sulla Saipem, e ne ho fatto un'attenta lettura e qualcosa ho attinto per la memoria difensiva, è una sentenza di merito ma è pregevolissima e contrasta, la Cassazione sesta del 2010, in ordine alla corruzione internazionale, questo sarà un altro tema di discussione finale. Allora vi sono gli scambi informativi con Agaev, altro mediatore per conto di Malabu. Ecco, un elemento che il processo ci presenta è che Armanna e Agaev, eroe dell'Unione Sovietica, rappresentante militare per lo Stato, fedelissimo eroe dell'Unione Sovietica, eroe della Federazione Russa, sono gli unici che hanno... si sono sottoposti a esame in questo procedimento. Anzi mi sono sorpreso come un diplomatico di questo livello, anzi lo voglio lodare per essersi prestato, poteva eccepire l'immunità diplomatica, invece diligentemente è venuto a fare l'esame e sottoporsi al controesame, un decorato di guerra e un servo di una grande potenza nucleare come quella della Federazione Russa. Chiusa questa parentesi, lode per Agaev perché ha dato un apporto significativo, perché ha ben chiarito, oltre... ho sospetti per quanto riguarda invece i suoi verbali informativi fatti all'FBI perché chiaramente quello è il nemico storico della Federazione Russa, invece secondo me quello che ha detto di vero Agaev lo ha detto nel dibattimento in questo processo. Quello che ha detto forse di incomprensibile lo avrà fatto in questi colloqui investigativi, e sono lettera morta, non hanno alcuna valenza processuale in questo processo. Cioè Agaev in questo processo, anche riguardo la posizione di Armanna, ha detto la verità, non lo conosceva e addirittura era un mediatore per conto di Malabu ma faceva l'interessi dal suo Paese. Allora non è neppure supposta, ed è dimostrata, la retrocessione agli italiani da parte del prezzo di acquisto della concessione OPL 245 a opera della Malabu, che questo è un elemento di conforto al convincimento accusatorio, essendo ormai rilevante, ove riscontrata, e non lo è su un piano di responsabilità diverso da quello cui si discute nel presente procedimento.

Chiedo scusa per la mia ricostruzione pedante e noiosa e scolastica ma è servita anche a me per ricostruire questa vicenda e darmi un senso logico, perché è veramente un *mare magnum* infinito di carte, per capire e per non dare per scontato alcune verità, perché la lettura integrale, non solo degli atti a dibattimento, anche quelli dell'indagine, possono

consentire una valutazione diversa rispetto a quella offerta dall'ufficio dell'organo requirente. Veniamo al dibattito. Il dibattito ha consentito ad acquisire questi elementi utili, e a isolare dal contesto della complessa vicenda, gli elementi sintomatici di questa attività corruttiva da ascrivere alle responsabilità di coloro che a vario titolo hanno preso parte alle varie fasi negoziali che ho appena descritto, e hanno portato all'acquisto dei diritti di esplorazione del blocco. Per quanto riguarda la parte nigeriana, può considerarsi acquisita la circostanza che l'intervento dell'Attorney General avvenne ben dopo 11 mesi dall'avvio delle trattative di Eni con Malabu, precisamente nel novembre 2010, subito dopo il rifiuto della proposta dell'ottobre precedente. E allora è un *iter* procedurale, volendo considerare nel novero dei possibili corrotti l'Attorney General, non modifica per nulla la sostanza dello schema del 2006, quindi non abbiamo un ribaltamento dello schema del 2006, abbiamo una prosecuzione di quello schema del 2006 predisposto dall'allora Ministro del Petrolio Edmun Daukoru, per la medesima questione che riguardavano le cifre, i beneficiari delle stesse, nonostante... nonché il risultato finale del trasferimento e le cessioni licenza di esplorazione del blocco. Quindi abbiamo una conformità tra i due schemi del 2006 e del 2010 che già fanno apparire come non sospetta ma lecita l'operazione iniziale di acquisizione del blocco. Questo intervento fu dettato dalla necessità limpida e cristallina di avviare a soluzione dopo diversi anni, perché non si riusciva ad arrivare a una conclusione su questa travagliata vicenda, è durata quasi 11 anni di stallo, a una moltiplicazione delle procedure, data anche la diversità del diritto nigeriano. E soprattutto la fattibilità della seconda fase dall'esplorazione del giacimento alla fase estrattiva. E allora bisogna ricordare alcuni elementi fondanti, positivi per quanto riguarda l'estraneità delle imputazioni per Armanna e per la società all'epoca in cui lavorava. La Malabu Oil and Gas per la rivendita... titolare del sito, ripetutamente messa in discussione da provvedimenti di revoca e successe riassegnazioni. La Shell che interagisce con la Malabu Oil and Gas che contestava l'inadempimento dell'accordo di cooperazione di cessione nel giacimento, perché le quote 40% alla Shell e 60% a Malabu avevano comportato già un esborso per Shell di 600 milioni di dollari, la Shell al Federal Government of Nigeria per la revoca della riassegnazione del blocco alla Malabu. Quindi abbiamo, a fronte di questa situazione dove il primo operatore è Shell, una paralisi completa dell'attività sia esplorativa che estrattiva, perché alla fine per 10 anni non si è fatto nulla proprio per... non soltanto per le questioni legali, ma soprattutto per le questioni fattuali, per raggiungere quindi quantomeno degli obiettivi e avere la chiusura di un contenzioso che era partito presso l'autorità nigeriana e poi successivamente all'estero nella corte di New York. E faccio adesso una piccola rivisitazione di quanto questi fatti politici, in

maniera diversa, come ce li ha presentati il Pubblico Ministero, sono accaduti e che hanno generato quindi la successione e l'acquisizione del blocco esplorativo. Nel 1998 la Malabu, indipendentemente dall'apporto del feroce generale Gusau, perché sembra che Gusau... la Procura lo mette dietro a qualsiasi iniziativa economica del Paese, quando di fatto questo personaggio evocato non ha avuto alcuna parte in causa in ordine a questa vicenda, ma si ipotizza la sua presenza vessatoria unicamente perché era un responsabile militare, e *vox populi* tutto decideva Gusau. Nel 1998 la Malabu, in forza di quanto previsto da una *policy*, un *indigenous exploration program*, varato dal governo allora in carica, ottiene i diritti per l'esplorazione del blocco, diritti per l'esplorazione. È giusto osservare che non fu il solo blocco assegnato al governo, ci furono altri blocchi da esplorare in quel... quindi non fu soltanto l'OPL 245, quindi la Malabu interagiva con il governo e ottiene più concessioni esplorative. Subito dopo stipulava, la Malabu con Shell, un secondo accordo di *joint operation*, cioè di divisione a metà tra stranieri e indigeni, per la gestione del blocco, in base al quale i profitti ricavati dall'estrazione sarebbero attribuiti in misura del 40% al partner tecnico, quindi economico, alla Shell. Il 2 luglio 2001 il Governo allora in carica (qui ce ne parla il Pubblico Ministero), diverso da quello insediato all'epoca del negoziato del 1998, conduce una vicenda particolare e mette al bando il blocco invitando la società Exxon Mobile, la società Chevron e la Shell a presentare le offerte per le licenze e i diritti di esplorazione dello stesso blocco. Nel 2002 la licenza veniva rilasciata a favore della Shell, che aveva quindi presentato la migliore offerta di acquisto tra le grandi multinazionali, come la Exxon e la Chevron, che avevano partecipato quindi a questo incanto, a questa... non so il diritto nigeriano come lo valuta, ma questa gara pubblica, e quindi la Shell si impegna a versare un bonus di firma al governo nigeriano di 210 milioni di dollari. Cosa fa Malabu? Malabu impugna l'atto di revoca, giustamente defraudata di diritti che sono lecitamente ottenuti dal governo in carica del 1998, impugna l'atto di revoca dinanzi al Tribunale di prima istanza, che all'esito del giudizio nigeriano rigettava la richiesta, e quindi vi è un'interposizione di gravame, vi è un appello civile, per quanto riguarda questo atto di revoca, ed è pendente il giudizio di appello il 3 novembre 2006. Il Governo federale di allora nella persona di Edmund Daukoru, Ministro del Petrolio, a Malabu, sottoscrivendo quindi un *settlement agreement* articolato sui seguenti punti: impegno del governo a restituire o riallocare il blocco OPL 245 alla Malabu Oil and Gas, quindi si ritorna alla situazione originaria del 1998; impegno della Malabu a corrispondere il bonus di firma, è di 210 milioni di dollari, risultato dalla gara di evidenza pubblica del 2001, non mi sembra così malvagia questa Malabu, c'è addirittura una gara di evidenza pubblica; depurato però dall'acconto

di 2 milioni già versati, e quindi si arriva a 207.960.000 dollari da versare; riconoscimento del diritto di Malabu di cedere di tutto o in parte l'OPL 245 a terzi operatori, quindi cedere... altra parte, a soggetti terzi operatori, quindi senza il consenso del governo nigeriano; impegno di ritirare immediatamente il ricorso in appello presentato presso la corte di Abuja contro il governo, quindi il ricorso del 3 novembre 2006 che avrebbe potuto dare un esito diverso. Quindi si arriva a una transazione con il governo nigeriano, che quindi si ritorna alla situazione originaria del 1998. E allora non è superfluo assolutamente precisare, come si dirà in avanti, che questa struttura... sono andato anche a studiare con un consulente del *settlement agreement* questa sorta di accordo stragiudiziale, incomprensibile per il diritto italiano, erano identici però in sostanza l'accordo del 2011 con quello del 2006 per quanto riguarda le condizioni contrattuali. L'unica differenza è quella che la Malabu stavolta è la figura del cedente, quindi il cedente invece di essere Malabu è il Governo nigeriano, il famoso FGN, mantenendo quindi (inc.) limite rispetto a una futura vendita del blocco, quindi in questo caso decide il Governo nigeriano. Cosa fa la Shell? Revocata la sua licenza impugnava questo accordo ultimo, favorevole alla Malabu, e si attivava in sede giudiziale davanti la Corte di Abuja, sia in sede stragiudiziale internazionale davanti all'International Centre for Settlement Investment a Washington, questa famosa Corte americana di Washington, quindi sceglie una duplice strada: la Corte territoriale di Abuja e la Corte stragiudiziale a Washington. Tuttavia, nonostante il contenzioso, grazie all'azione di mediazione di Agaev (quindi Agaev interviene a favore della Shell), Shell e Malabu continuano a incontrarsi per definire un possibile schema di soluzione a questa controversia, a queste problematiche; raggiungendo nel 2007 un'intesa su punti fondamentali. Ne devo ricordare, perché sono praticamente un'elisione quasi totale di quanto verrà dopo, e viene ipotizzato come il *logos* corruttivo da parte della Procura. Che cosa decidono quindi Shell e Malabu? A, cessione a un operatore terzo del 40% della licenza di esplorazione del blocco OPL 245 per un controvalore di un miliardo di dollari, quindi una cifra quasi conforme a quella che poi ha pagato Eni; B, 40% della licenza di esplorazione alla Shell che aveva già investito molto in base all'accordo del 2001; C, 20% rimanente nella disponibilità di Malabu. E quindi poi vi è stato un ulteriore interessamento di altre compagnie petrolifere mondiali: cinesi, russe, Gazprom, Lukoil, tutte infruttuose. Io penso per questo il buon Agaev aveva portato l'accordo con la Shell perché sperava che le compagnie di madrepatria potessero intervenire nell'affare, lui ha sempre fatto gli interessi del suo Stato. L'acquisto del 40% di diritti di esplorazione venne quindi proposto all'Eni sempre al prezzo di un miliardo di dollari statunitensi, quindi la cifra quasi conforme a quella che poi Eni ha pagato

successivamente. Tutto ciò nonostante la congruità della proposta non si arriva a nessun accordo, perché non si comprende esattamente chi fossero i veri soci della Malabu e chi fossero i legali rappresentanti della Malabu. Soltanto dopo 10 anni dalla prima assegnazione, e quindi con l'attuazione della gestione del blocco, che era compromesso da questa pluralità di giudizi, addirittura stragiudiziale, uno con la Shell alla Corte di Washington. Questi giudizi sono quindi negativi per l'attuazione della cessione e sfruttamento operativo del blocco, cioè quello estrattivo. Quindi Shell e Malabu si confrontano col governo nigeriano e litigano in maniera feroce sulla titolarità della licenza di esplorazione. E si arriva alla fine del 2009, dove la questione della cessione del 40% del giacimento era sempre al medesimo prezzo di due anni prima, cioè sempre un miliardo di dollari, che è la cifra base per ogni futura trattativa. Venne nuovamente riproposta a Eni, prima attraverso un ex director della NAOC, quindi compagnia nigeriana, Akinmade, già dipendente del gruppo italiano. Quindi abbiamo questo Akinmade, che era un italiano che era un manager nigeriano che lavorava per lo Stato. E poi attraverso il famoso cuore nero, Emeka Obi, che era titolare della EVP, Eleda Venture Partner, che aveva proposto lui, per suo interesse, l'affare, assumendo di essere il mandatario della Malabu. Quindi abbiamo sempre Obi che è un *Cicero pro domo sua*, cioè un soggetto che fa gli interessi privati e tenta di, come poi ha ottenuto, di carpire da questo affare una lucrosa percentuale che arriva fino a quella del 10%. La fase negoziati quindi ha una gestazione molto lunga, sono 16 mesi, a partire dalla lettera, questa l'ho trovata negli atti di indagine del 24/12/2009, inviata dalla NAE, che sarebbe la Nigerian Agip Exploration, a Obi per confermare l'interesse della compagnia per approfondire la proposta di acquisto, fino ad arrivare alla stipula in sede governativa, quindi con la Nigeria, del famoso *settlement agreement* del 29/04/2011, con le attività negoziali dell'Eni, questa contrattazione sulla base dei dati raccolti si possono quindi distinguere in tre ulteriori fasi. Però l'Eni si avvale, in questo caso, di Obi, perché Obi sembra il trait d'union assolutamente necessario per arrivare alla conclusione che viene poi distinta in queste tre fasi successive.

La prima fase parte dalla manifestazione di interesse a partecipare al processo di selezione per l'acquisizione della licenza esplorativa, trasmessa a Malabu tramite Obi il 24 dicembre 2009, per arrivare poi al rifiuto e della conseguenza proposta dell'ottobre 2010. In questa fase le trattative erano circoscritte a NAE e Malabu, intermediata da EVP, che sarebbe la società di Obi, Obi cuore nero, e riguardavano dapprima l'acquisizione del 40% del blocco, e dopo la lettera del governo nigeriano del 2 luglio 2010, che confermava il 100% dell'OPL 245 a Malabu, l'offerta a NAE per l'acquisto passa al 100% del blocco, con il seguente schema: stipula di un *sale purchase*

agreement tra Eni e Malabu e un *ES agreement* tra Eni e Shell. Quindi in particolare (questo è molto importante) viene fissato il prezzo finale, che non muterà mai più fino all'aprile del 2011, incluso l'eventuale rilancio interamente a carico di Shell di 40 milioni di dollari, quindi si parte da questo miliardo di dollari. C'è una seconda fase attuativa che vede il Governo nella posizione di moderatore, che non modifica lo schema di acquisto diretto da Malabu né i contenuti economici né le condizioni sottostanti, ma che costituisce per Eni un interlocutore sicuro, perché si tratta direttamente con il governo a riparo da ogni interferenza, quindi il governo dovrebbe tutelare più dei privati o più degli intermediari di Obi, e da quelle problematiche circa i personaggi di Malabu, perché Malabu non si è mai capito da chi era controllata e chi fossero gli azionisti e chi fossero i procuratori di Malabu. E lo stesso Armanna aveva segnalato *ab origine* come soggetti ostativi all'ingresso di Eni a trattative, qui sono le varie e-mail, che poi ha prodotto anche l'Ufficio della Procura, dove effettivamente si osteggia un ingresso finale di Eni in questa trattativa, che sancisce poi l'esclusione di Obi. Vi è un'ultima e terza fase che vede nel ruolo del governo predominante, alla fine il governo dice "Basta, troppi contenziosi, troppe lungaggine, troppi mediatori", interviene il governo e c'è una parziale riparazione dello schema di cessione, non più acquisto diretto della Malabu bensì del governo. Quindi il governo nigeriano *iure imperi*, non *iure privatorum*, agisce, entra, decide. E quindi con questo schema finale si provvedono a gestire i rapporti economici con Malabu, sempre mantenendo inalterati però i termini di questo famoso accordo del 2006, nonché delle condizioni successive della gara pubblica del 2001 e dei contenuti economici già sanciti nell'accordo (*inc.*) *agreement*. Quindi il Governo nigeriano praticamente interviene in questa fase soltanto come una fase decisoria *iure imperi*, ma ratifica l'operato e praticamente mette una pietra tombale a queste lungaggini che non consentivano l'esecuzione di fatto della cessione del blocco. Il Governo era stato sollecitato a intervenire nella vicenda non soltanto dalle indicazioni provenienti dalle autorità del Paese, ma soprattutto da questi accordi che erano giudicati inattuabili proprio per i vari contenziosi civili e soprattutto in virtù del contenzioso con la Shell, che per la propria soccombenza, aveva esposto alla Shell un pagamento a favore di quest'ultima di un grosso risarcimento. E allora le considerazioni finali dopo queste tre fasi di questa attività dirette a giustificare quello che realmente è avvenuto con l'apporto del Governo, abbiamo (purtroppo, perché è veramente incomprensibile) una legittimazione del mandatario a Malabu da parte del Governo con quest'ultima fase. Una richiesta di esibizione di un valido mandato a trattare e una disponibilità da parte della promittente alienante della licenza di esplorazione del blocco nonché assenza di impedimenti sia legali interni (cioè Corti

nigeriane che giudiziarie) alla cessione a terzi. Ma non era ancora noto se la Malabu, in forza dell'accordo sottoscritto col governo, cioè l'FGN, il 30 novembre 2006, avesse versato il bonus di firma com'era suo obbligo da fare. Infatti il 2 luglio 2010 l'Attorney General confermava la validità dell'accordo del 2006, concedendo a Malabu il termine di tre mesi per regolarizzare il versamento del cosiddetto bonus di firma, che agli atti mancava. Ed allora abbiamo un assetto societario della promittente e alienante *che consentiva a delegati (fonetico)* a trattare la vicenda; mancanze di cause ostative o ulteriori; disponibilità di Shell a fare fronte comune per l'acquisizione del blocco; reale redditività anche prospettica del prodotto esplorativo; congruità del prezzo richiesto da Malabu per la cessione. Abbiamo tutto praticamente in ordine per proseguire l'attività di cessione. Le attività più significative sono finalizzate quindi a ostracizzare, eliminare la figura, la posizione di Obi, che da subito era apparsa di difficile inquadramento, perché quindi è un agente privato, è uno che vuole lucrare in maniera indebita in questa fase, perché era stato catapultato come vettore, come *conditio sine qua non* per la conclusione. E per non compromettere l'evoluzione dell'assetto societario, la promittente alienante rappresenta agli interlocutori, Emeka Obi quindi deve chiarire questo ruolo che non è stato mai ben definito. Per quanto riguarda invece l'intervento successivo a tutta questa fase, che, attenzione, è governata unicamente dal Governo nigeriano, e l'azienda italiana interviene a cose fatte, è di rilevanza assoluta l'attività investigativa-informativa che ha fatto Armanna come dirigente di terzo livello. Sotto questo aspetto ho verificato, negli atti di indagine, che Armanna è in piena sintonia con questo Descalzi, che si adopera in prima persona per rendere quindi la marginalizzazione effettiva e irrevocabile dei soggetti mediatori. Quindi Armanna diventa *de facto* l'anti Obi, il soggetto che per fare risparmiare l'azienda decide di ostracizzare, nell'eventuale acquisizione dell'Eni, il soggetto mediatore che avrebbe portato un aggravamento del 10% per quanto riguarda l'acquisto all'azienda italiana. E tutte le documentazioni e le e-mail depositate alla Procura affermano che Emeka Obi sapeva di questo ostacolo di Armanna, e nelle intercettazioni citate dalla Procura veniva appellato al Di Nardo come il sabotatore, quindi il soggetto che era un ostacolo ai suoi interessi personali. Attenzione, non sabotatore della tangente, si arriva una fase successiva a idealizzare questa possibilità di tangente, che secondo me non vi è traccia negli atti del processo. Ma un sabotatore per quanto riguarda gli interessi di Obi. Allora Obi vuole reclamare i suoi compensi, e ce la fa in maniera sorprendente perché trae in giudizio, alla Corte di Londra, la Malabu e ottiene, incredibile, una liquidazione di ben 115 milioni di dollari, che sono il 10% del valore della cessione dell'OPL 245, del blocco. Cioè incredibile come il diritto anglosassone conceda a Cuore Nero, con un

ricorso stragiudiziario, la possibilità di essere risarcito e liquidato con 115 milioni, una *fee* esagerata, che sono il 10% del prezzo della cessione del blocco. Compensi che vanno quindi maturati e garantiti dal Tribunale di Londra. E allora già questa è una circostanza poco chiara, ma se Armanna è il nemico di Obi e il leale servo dell'azienda, sembra che quello che poi viene ipotizzato come uno dei collettori della tangente sia poi assolutamente inverosimile per il comportamento iniziale dell'allora poi Imputato nel processo. Ma la Procura come supporta la tesi accusatoria in questo caso su Obi? In molti si dice "Obi è la *longa manus* imposta dal manager Eni per ottenere gli illeciti compensi di ritorno, Obi è dietro l'Eni, i soldi di Obi saranno ristornati ai manager dell'Eni, la compravendita è poco chiara", sono tutti un "si dice", un "forse", una suspicione legittima ma di fatto totalmente priva di fondamento. Anche perché, e com'è documentato in numerose e-mail di Shell, non era riconducibile in nessun caso questo riconoscimento del denaro inglese, frutto della vittoria stragiudiziale ad alcun pubblico ufficiale. Quindi Obi sembra un soggetto che rimane sfumato, ma di fatto è neutro per quanto riguarda l'istruzione dibattimentale, e parliamo di questo processo. E allora tutte le indagini (e non vi è stato un proficuo sviluppo nella fase dibattimentale) hanno confermato una posizione di Obi come limitata a un soggetto pasturante, un raggio d'azione mai esteso a collocamenti con pubblici ufficiali, un privato ingordo ma rimane sempre un privato, che chiaramente non può promettere vantaggi in cambio di complimenti di atti contrari ai doveri d'ufficio. Quindi siamo fuori a una figura che sia larvatamente corruttiva. Questa conclusione è supportata anche da dichiarazioni importantissime di Agaev, perché Agaev l'abbiamo sentito, rispetto a quello che lui ha tentato di non dire nei verbali investigativi, esplorativi con l'FBI, dove giustamente lui difende il suo Paese e può dire quello che vuole, non è un processo che a lui interessa. Qui è venuto a dire la verità, è venuto a chiarire in maniera chiara delle numerose e-mail dei manager di Shell, che l'estromissione finale di Obi nel processo negoziale era assolutamente necessaria altrimenti con Obi non avrebbe avuto nessun frutto di iniziale trattativa di cessione del blocco. E allora questo elemento è molto importante, perché gli organi inquirenti con questa abbondanza di elementi a disposizione hanno vagliato una strada che forse è parcellizzata soltanto a elementi di convincimento negativo. Perché non hanno considerato la correttezza generale della trattativa, così come improntata dal governo nigeriano, così come è arrivata all'ostracizzazione, esclusione di Obi, ma anche dall'operato di Armanna che è sempre stato coerente nella ricostruzione dei fatti, nelle ricostruzioni che lui in due giorni di esame e controesame ha ben chiarito a voi quale fosse la vera genesi della vicenda.

La Procura ha una visione prospettica che parte quasi da un assioma, da un *logos*: tutti

gli Imputati, per le finalità descritte nei capi d'imputazione, avrebbero indotto i pubblici ufficiali nigeriani che sono: il Presidente, il famoso Goodluck "Buonafortuna" Jonathan, il Ministro della Giustizia e Attorney General, una figura che quasi qua si confonde Ministro della Giustizia e Procuratore Generale, Mohammed Adoke Bello, e del Ministro del Petrolio, l'ingorda e vorace Diezani Alison-Madueke, la maestrina che era poi, sembra dalle carte, l'amante del Presidente Goodluck, è descritta da tutti gli operatori come un soggetto che effettivamente miserabile, ingordo, soggetto interessato unicamente al denaro, sia da parte nigeriana sia dalla parte italiana, con funzione di intermediare nella trattativa pubblici ufficiali Bayo Ojo, Gusau, Bature e Obajano (sic), dal 29 aprile 2011. Su questo voglio spendere soltanto poche parole. Non vi è alcuna prova che Bayo Ojo, Gusau, Bature e Obioran (fonetico) siano pubblici ufficiali, proprio perché per ottenere velocemente l'allocazione a Eni e Shell della licenza, non c'è alcuna traccia di una qualifica di pubblici ufficiali di questi soggetti. Non vi è nemmeno traccia di soggetti sicuramente pubblici ufficiali, come il Presidente, il Ministro della Giustizia e l'Attorney General, nella fase di contatto con la società italiana. Per quanto riguarda la donna, la vorace Diezani, questa è talmente sfumata, è soltanto citata *de relato* da parte dei testimoni e negli atti di indagine, quindi è una connotazione di colore ma nulla aggiunge all'operatività che ha avuto questa donna nel processo di formazione dell'accordo, che secondo me alla luce di quanto ho ricordato sembrerebbe ristallino. E allora vi sono alcune osservazioni che si impongono sulla natura dello strumento giuridico adottato, perché questa ricostruzione storica dei processi di allocazione... l'autorità nigeriana agisce nell'ambito della propria indipendenza e sovranità nazionale. La Nigeria è un Paese autonomo, non è un Paese vassallo o satrapo di un grande impero decide in maniera autonoma e quindi ha un'indipendenza e sovranità anche per quanto riguarda il suo ordinamento giuridico. Quindi opera con libertà di forma, impone quindi lo schema negoziale, in questo caso affida direttamente al reale vincitore della gara del 2001, alla Shell, questo accordo firmato da organismi del Governo. L'ambito normativo (me lo sono andato a studiare, per me barbaro, incomprensibile) è quello dell'Evidence Act del 2011, che riprendeva i concetti espressi dalla Corte territoriale, quindi praticamente è una roboante conferma della sentenza della Corte territoriale nigeriana. Quindi abbiamo in Nigeria, nonostante sia un Paese africano, una costante linea di giurisprudenza, confermata da queste decisioni, sia che siano di legittimità sia che siano di merito. E praticamente ho trovato anche un precedente giurisprudenziale, che è quello del caso *Oierobga contro Olabia* (fonetico) del 1998, quindi abbiamo una stratificazione di giurisprudenza che conferma finalmente l'atto del 2011 e non è contraria alla possibilità di uno Stato sovrano che decide di agire come ha fatto, in

questo caso con la società ultima destinataria della licenza. Quanto indicato come sospetto, per quanto riguarda il processo di formazione decisionale dello Stato nigeriano, vi sono le famose raccomandazioni dell'House of Representatives del 18 febbraio 2014 riportate nelle varie richieste di rogatorie, che ho trovato anche... ho studiato anche quelle. E quindi tutte le richieste di rogatoria vengono praticamente defalcate nella parte motivazionale, perché abbiamo un fondamento che è quello dell'House of Representatives del 18 aprile 2014, e si parla di conformità legale allo schema imposto dallo Stato nigeriano, che è uno Stato sovrano. Un altro elemento è quello sui doveri connessi alla funzione che sarebbero stati violanti. Sempre, anche qui, la Procura ha poco chiarito quali doveri sarebbero stati violati nei criteri adottati dall'Attorney General, che rispondono a criteri di conformità legale e su questo vi è una censura della Procura, che non sono riuscito a capire perché è come se in Italia si arriva al Procuratore Generale della Cassazione, da Salvi, e dice "Tu hai sbagliato perché...". Non sono riuscito proprio a capirlo. Quindi è il Procuratore Generale, in questo caso si confonde anche col Ministro di Grazia e Giustizia, che ha deciso in questo senso, ha deciso in un contesto di assoluta legalità per l'ordinamento giuridico del Paese, è quindi immune da qualsiasi tipo di censura e provenire da un organo requirente italiano, anche con rispetto delle varie rogatorie proposte. Questo ci è confermato da una pronuncia dell'alta Corte di Abuja, che il 17 marzo 2017 ha ribaltato la decisione precedente del 26 gennaio, con la quale su richiesta della commissione reati economici e finanziari, aveva disposto il blocco delle licenze dell'OPL 245, riassegnandola definitivamente a Eni e Shell. Quindi l'Alta Corte, come se fosse la nostra Suprema Corte di Cassazione, il 17 marzo 2017 in un giudizio di legittimità opera e riassegna, penso che l'Alta Corte di Abuja tocchi pure il fatto, anche la fase esecutiva, perché chissà che diritto è quello là, riassegna addirittura con pronuncia, anche questa, incomprensibile e fatta tradurre, il blocco a Eni e Shell. Questa pronuncia però ha un fondamento legale, chiaramente sono sentenze fatte con la collazione, con precedenti di altre autorità straniere, con un copia e incolla, perché, poverini, la loro cultura giuridica è quella che è. E loro richiamano in questa sentenza il principio della cosiddetta preclusione codificata nella sezione 169 dell'Evidence Act 2011; quindi praticamente ratificano in maniera definitiva l'Evidence Act del 2011, presente in tutte le varie decisioni delle Corti nigeriane. Quindi quello che ho detto prima, la stratificazione, la convergenza, l'uniformità delle decisioni, delle Corti nigeriane territoriali, viene poi santificata e viene proprio acclarata da questa decisione della Corte Suprema nigeriana. E quindi si adempie in maniera fattuale grazie a questa pronuncia che dà il via libera e monda lo scenario da qualsiasi ipotesi negativa. In sostanza il Giudice nigeriano, parliamo del Giudice di legittimità, ha concluso che

sarebbe inconcepibile e iniquo avallare il comportamento del governo e di voler sconfessare la promessa fatta alla Malabu nel contratto, quindi l'ho tradotto dall'inglese: inconcepibile e iniquo. E quest'ultima, la Malabu, era libera di cedere a terzi l'OPL 245 in tutto o in parte, tantomeno lo è stato l'operato dei vari manager dell'Eni, che comunque era funzionale alla idealizzazione di un percorso tecnico-giuridico, cioè capire come interloquire in maniera cristallina con il Governo. Che alla fine avrebbe dovuto portare, come è accaduto, per il tramite dell'autorità governativa e per tramite di questa sentenza della Corte Suprema nigeriana, alla riallocazione delle licenze sul blocco OPL 245 dalla Malabu all'Eni e alla Shell. Alla fine quindi si superano i concorrenti e le grandi compagnie mondiali, tra cui Exxon Mobile, Chevron, con questa sentenza, quindi l'Eni persegue la via della legalità, così sembra da questa sentenza nigeriana, mentre viene riservato al Governo il cosiddetto *back-in right*, cioè il diritto di riacquisto da parte del governo del prezzo che il governo stesso certifica, e anche qui si richiama la risoluzione del paragrafo... di quella sentenza dell'accordo del 29 aprile 2011. E quindi questo elemento, che vado riassumendo, è importantissimo, perché qui un soggetto di uno stato sovrano, che agisce *iure imperi*, che attraverso il massimo potere giudiziario afferma che il percorso tecnico giuridico cavalcato dall'Eni per l'assegnazione del blocco era quello indicato dal governo, è un elemento chiaramente che contrasta la ricostruzione *ab origine* e sicuramente corruttiva da suspense che fa l'organo requirente. Un secondo di pausa. E vengo adesso all'elemento dell'assenza di prova in merito al prezzo della contestata corruzione, cioè la mancanza del *pretium sanguinis*. Qui abbiamo delle indagini svolte molto bene dall'FBI e da Scotland Yard, che dovrebbero essere degli organi di polizia piuttosto autorevoli, e soprattutto anche dalle autorità elvetiche antiriciclaggio riguardo a questa movimentazione di denaro di 1.092.040.000 dollari. Orbene, il materiale vagliato in questo processo dall'organo investigativo italiano era stato già prevagliato da prestigiose polizie mondiali (FBI, Scotland Yard e autorità elvetiche di antiriciclaggio). Quindi il versamento eseguito da Eni nel maggio 2011 sul conto dedicato a FGN, cioè Governo nigeriano, attenzione governo nigeriano, presso la JP Morgan di Londra, ha consentito però di costruire una tracciabilità assoluta e totale di come Malabu ha poi ridistribuito l'importo ricevuto. Cioè c'è stato un accertamento, i soldi li ha presi Malabu, autorizzato dal governo nigeriano, però sono stato totalmente ridistribuiti, e vediamo a chi, in modo capillare. E allora questa indagine ricostruttiva ha rivelato che nessuno dei beneficiari della Malabu rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale in seno all'amministrazione, che aveva tecnicamente gestito la definizione della cessione... della qualificazione del blocco. Cioè questo denaro non va a nessun soggetto che abbia, né prima né dopo, la qualifica

di pubblico ufficiale. E allora mancando i soggetti percettori del denaro, la qualifica di funzionario pubblico, viene meno pure il presupposto richiesto dalla norma per qualificare l'ipotesi delittuosa della corruzione, cioè se non sono pubblici ufficiali non è possibile identificare il soggetto percettore come pubblico ufficiale, viene meno pure il fondamento della norma. Vi è un caso, come quello di Abubakar, mi è interessato perché è il nome del terzo califfo Abu Bakr, era risultato presente nei negoziati iniziali per conto di Malabu, ma senza voce in capitolo. È sufficiente però questa qualifica perché all'epoca anche Abubakar non aveva la qualifica di pubblico ufficiale, anche se apparteneva inizialmente ai negoziati. Quindi questa insufficienza della qualifica dei percettori non può essere compensata supponendo che i beneficiari dei pagamenti erano in qualche modo collegati ai pubblici ufficiali nigeriani coinvolti, cioè siano stati utilizzati degli schermi, dei paraventi, per poi riconsegnare il denaro frutto della corruzione. Anche qui abbiamo un vuoto, abbiamo soltanto un salto logico, una interpretazione. Allora la necessaria esistenza di un soggetto che svolga proprio funzioni corrispondente a quelle del nostro pubblico ufficiale italiano o l'incaricato di pubblico servizio (perché in Nigeria è diversa la qualifica, anche se poi i soggetti citati, il Presidente, il Ministro del Petrolio e l'Attorney General, quelli sicuramente sono dei pubblici ufficiali) per il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, la mancanza di individuazione di questi soggetti o similari comporta l'impossibilità di dimostrare l'esistenza del reato di corruzione internazionale. Né tal fine si può riferire al provvedimento per conto in escrow della FGN nigeriana presso JP Morgan, banca di Londra, per giustificare un impiego illecito delle somme depositate da Eni, in quanto si registrano due sole operazioni che non sono assolutamente sospette. Quindi per l'accusa queste operazioni, che sono riscontri positivi all'ipotesi accusatoria, sembrano, per quanto riguarda... quanto affermato la banca londinese, che sono operazioni lecite. La prima è quella di Obi, il cuore nero, che in esecuzione della misura cautelare ottenuta dal Giudice di Londra nell'ambito della causa intentata contro Malabu, per la questione dei compensi, i famosi 110 milioni di dollari, eseguì un blocco parziale su quel conto fino a 215 milioni di dollari. La seconda è quella della FGN, cioè il governo nigeriano, che in esecuzione del *resolution agreement* dell'aprile 2011 concluso con Malabu il 23 agosto 2011, trasferì alla medesima la restante somma di 801 milioni di dollari su due conti accesi presso la First Bank of Nigeria e Keystone Bank, per 401 milioni di dollari sulla prima e di 400 milioni di dollari sull'altra, quindi per spezzare la somma di 801 milioni di dollari su queste due banche nigeriane. Ma queste sono operazioni che l'autorità inglese ha definito lecite. Nei 14 giorni successivi, come risulta da accertamenti internazionali svolti, vengono riallocati, attraverso una serie di

trasferimenti, sui conti correnti di società riferibili ad Abubakar Aliyu (che è un privato cittadino, attenzione, non è un pubblico ufficiale), a pioggia viene ricostruito tutto questo denaro. Mentre la restante parte, la restante parte residuale (sembra piccola rispetto al prezzo pagato) arriva sempre a parti private, variabili tra poche decine di milioni e poche migliaia di dollari. Alla fine c'è stata un'indagine ricostruttiva sul denaro che è transitato sulla banca inglese, e alla fine oltre questi due tronconi, che un'indagine ufficiale che ha comportato l'assoluta liceità di queste due tranches, si è arrivati anche alla ricostruzione totale di quel rivolo di denaro che ha toccato e lambito decine e decine di persone, che sono tutte persone fisiche. Si va da qualche milione di dollari a qualche poche migliaia di dollari, a tutti soggetti privati. Manca la prova che il denaro sia arrivato, anche un dollaro, a un pubblico ufficiale.

Abbiamo però un'eccezione, che è quella di Bayo Ojo, destinatario di 10 milioni di dollari. Quindi Bayo Ojo è l'unico soggetto che ha preso 10 milioni di dollari tra il 2003 e il 2007. E il Bayo Ojo è quello che rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale perché era Attorney General, all'atto della ricezione, del 2003 e 2007. Ma all'atto della ricezione del denaro anch'esso era un privato cittadino, quindi abbiamo una situazione ibrida di Bayo Ojo. Abbiamo che durante la trattativa aveva la carica di Attorney General, diventa privato (quindi è come Silla decaduto "Perché ce l'hai con me? Sono un privato", lo insultano e lo spingono), non conta più nulla, e riceve questo denaro come privato cittadino. Quindi lui non ha nessun ruolo processuale per quanto riguarda l'organo requirente, e quindi sono soldi che poi una somma quasi... *argent de poche* 10 milioni come privato cittadino. Bayo Ojo partecipò sì al processo negoziale con Shell ed Eni, e limitare il suo ruolo però a consulente di Malabu, perché poi da privato è diventato il consulente di Malabu, nella gestione post negoziale successiva all'effettuazione del pagamento da parte dell'Eni nel maggio 2011. Quindi quello che ha fatto lui, è andato in pensione come privato, lo ha fatto come consulente e quindi sembra, questa cifra, sia compatibile con l'operato di consulente della Malabu. Allora abbiamo quindi una impossibile negoziabilità dello schema di trasferimento all'OPL 245 perché obiettivo del governo nigeriano al momento della stesura definitiva dell'accordo è eliminare dalla scena pubblica tutte le figure sospette, compresa quella di Dan Etete, il Chief, gravemente compromessa. Questo schema, come Agaev precisò nella deposizione del 30 marzo 2016 nella fase delle indagini, prevede l'acquisto della concessione diretta dal Governo, e avevano avuto esiti negativi *due diligence* condotte non solo sulla Malabu ma anche sui vari azionisti. Ma a noi interessa però non il pregresso ma ciò che ha fatto l'Eni e ciò che ha fatto Armana nell'Eni, quindi si inizia nel 2010, dicembre. Una figura, quella di Armana, in loco in Nigeria, e *nuncius* di

lusso, il sicofante di terzo livello che sta là per riferire e per mettere allerta su aspetti sospettosi o di malaffare che potevano intervenire in quel momento attraverso l'intervento di intermediari come Obi o come soggetti voraci come Dan Etete. E allora è sicuro un dato: Eni avrebbe acquistato il 100% del blocco da Malabu e ne avrebbe trasferito il 50% a Shell. In questa fase Eni interpretò la convocazione del governo nigeriano come l'estremo tentativo di stimolare un ripensamento sui negoziati riguardanti il blocco. Cioè il governo nigeriano voleva chiudere, quindi Eni interviene in una fase finale dove già tutto era deciso dal governo nigeriano. E a leggere quindi le e-mail, tra le tantissime che sono state prodotte come documenti, 189, dall'Accusa, abbiamo queste e-mail informative di Descalzi con il CdA dell'azienda, ma anche quelle scambiate tra Agaev, Obi, Shell e il governo nigeriano, dove l'ostacolo è soltanto alla trattativa tra lo Stato nigeriano e l'Eni è soltanto Obi. E Obi, *Cicero pro domo sua*, afferma "Gli italiani sono arrabbiati, non chiuderanno mai questa vicenda, cerchiamo di vedere come possiamo rivederla velocemente", e parla con Agaev. Ma Agaev non fa gli interessi di Obi, che è un privato, cerca di, secondo la lettura del processo, di far entrare nel paese le compagnie russe. Perché Agaev fa finta di dar retta a Obi, fa il finto mediatore, non ha bisogno perché è stipendiato dallo Stato, è il funzionario responsabile forze armate in Africa, eroe dell'URSS, non gli interessano i quattro spicci di questo Obi, e vuole fare l'interesse del suo governo e parla in maniera non dico sospetta, ma condiscendente per Obi, per capire cosa c'era dietro questa vicenda, e pensa di far veicolare l'interesse della Gazprom e della Lukoil, infruttuose proprio per la tempestività aziendale dell'Eni che riesce a chiudere direttamente con il governo nigeriano. E allora tutte le chiacchiere che fa Agaev, che poi lo hanno purtroppo Imputato con Obi, lasciamo una porta aperta, vediamo, sollecita l'Attorney General per intervenire, "gli italiani sono arrabbiati", tutte parole... cioè come fosse un soggetto passivo di queste e-mail di Obi. Quindi Agaev riceveva passivamente il nunciato di Obi, ma prende tempo per chiarire questa vicenda e sicuramente per veicolare interessi del suo Paese. Alla fine sono soltanto chiacchiere che nulla portano a una costruzione criminosa dell'origine della vicenda. Interviene Armanna. Armanna fa una cosa molto importante per l'azienda Eni, forse per questo è stato licenziato nel 2013. Derogando una consolidata prassi aziendale, inviò in rappresentanza l'Eni, l'unico dirigente in loco, Armanna, pur sprovvisto di qualsiasi potere negoziale dispositivo, cioè non poteva decidere e negoziare nulla, era soltanto però incaricato di ascoltare eventuali proposte e riferirle una volta rientrato in sede, perché l'affari era veramente quasi compromesso da questo intervento di Obi che stava tentando di sollecitare alcuni attori. Attori negativi, e quindi rappresentanti anche di altri Paesi che non siano l'Italia. E allora Armanna cosa

fa? *Inaudita altera parte*, prende quasi questa iniziativa, ma sempre rispettando il suo mandato dirigente di terzo livello, privo di qualsiasi potere negoziale e dispositivo decisionale, interviene per riferire in maniera definitiva quali erano i presupposti per l'accordo, che poi fu un accordo positivo. Allora questo intervento di Armanna è quasi visto dall'Accusa come un elemento iperbolico, un qualcosa sta lì in Nigeria per prendere contatti con questi rappresentanti del governo nigeriano, quasi fosse un *trait d'union* per una corruzione internazionale. Nulla di questo, perché da quanto è stato ricostruito sia la funzione di Armanna, sia gli atti di indagine, e successivamente gli sviluppi del dibattimento, escludono qualsiasi tipo che Armanna fosse un ponte per un'interferenza illecita in quel Paese, di cui era dirigente storico perché conosceva la realtà africana come nessuno. Un secondo di paura per favore.

Per capire la posizione di Armanna bisogna esaminare quello che ha fatto attraverso gli atti ricostruiti dall'ufficio dell'organo requirente. È un po' difficile sviscerare un ruolo altisonante, ma di fatto senza potere decisionale. Lui non partecipa alle fasi negoziali, è soltanto un referente, un sicofante di lusso. Ma la Procura quasi ingigantisce questo suo apporto e gli si contesta di aver tenuto i rapporti con Obi e Etete, quando Obi è sicuramente nemico di Armanna, perché lo dice nella prova documentale che sono le e-mail fornite dalla stessa Procura. Obi vede Armanna come un ostacolo, il sabotatore, il soggetto che non vuole aver niente con il malaffare e vuole perseguire la via della legalità attraverso il mandato della sua società. Secondo la Procura Armanna ha piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate a Eni e agli sponsor politici per l'operazione degli accordi, la retrocessione di somme significative (inc.) societarie di Eni e Shell. Cioè Armanna, che non compare in nessun documento per quanto riguarda di operatività fattuale, arriva la tangente, viene distribuita la tangente, cioè soltanto tutto questo è ipotizzato, sarebbe stato il soggetto che doveva veicolare gli sponsor politici nigeriani e il *pactum sceleris* di questa operazione. Nel dibattimento tutto questo è lettera morta. Cosa avrebbe fatto Armanna? Sempre lo ricavo dal capo d'imputazione. Informato Bisignani dell'andamento delle trattative, ricevendo istruzioni sul comportamento da tenere. Come se fosse il fantoccio di Bisignani, tutto questo nel dibattimento non è stato dimostrato. Incontrare in più occasioni l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, cioè quello in carica al momento dell'accordo, e discutere la questione sulle commissioni. Delle commissioni in questo processo nulla emerge. Partecipato alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti sia l'Attorney General, cioè il Procuratore Generale, il Ministro, Adoke Bello e il famoso Abubakar, quello che ha ricevuto poi il denaro come privato, nel quale si concordavano le condizioni economiche dell'affare. Ma l'affare era già concordato e

deciso dal governo nigeriano, quindi non si doveva concordare assolutamente nulla, quantomeno le condizioni economiche. Ricevuto poi, secondo la Procura, da Adoke Bello, nel dicembre 2010, le indicazioni circa lo schema negoziale da affidare alla società per il quale lui lavorava, direttamente al governo nigeriano, in base agli accordi per l'erogazione del blocco. Beh, questo veramente va contro la ricostruzione al dibattimento. Interviene il Governo, impone lo schema, quindi Armanna, che non ha alcun potere, è ultroneo, sarebbe stato addirittura di ostacolo, sarebbe stato quindi un velo di Maya rispetto alla volontà governativa che Adoke Bello aveva già esternato con il partner aderente all'accordo finale per la concessione del blocco estrattivo. Quindi è di fatto una qualificazione talmente vaga, fumosa, sfumata, che è di alcuna significanza per quanto riguarda la gravità indiziaria ai reati contestati. Coordinato con Falcioni e Bayo Ojo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del Governo nigeriano presso JP Morgan, e ricevendo da Bayo Ojo la somma di 917.000 dollari, con la falsa causale cosiddetta "Eredità Armanna". Allora, un elemento qui importantissimo, perché il bonifico di Bayo Ojo è sei mesi successivo all'eventuale bonifico... bonifico di Bayo Ojo ad Armanna, successivo di sei mesi rispetto al bonifico effettuato a Bayo Ojo. Quindi è un rigagnolo di denaro che ha una distanza temporale... mi fa ridere, sarebbe significativa per non riconoscere nemmeno un reato in continuazione. Fosse un 671 c.p.p. sarebbe escluso, perché il dato temporale è avulso, cioè l'elemento fondante, cioè l'elemento oggettivo del bonifico è soltanto un elemento che va letto in maniera avulsa rispetto a quello che ipotizza la Procura. Sono 917.000 dollari che hanno una causale, è un bonifico successivo di sei mesi al bonifico integrale ricevuto da Bayo Ojo. Sono elementi quindi che proprio fuoriescono dalla logica del diritto penale, anche perché il nesso tra la condotta e il fatto reato dev'essere sempre evidente e verificabile, elemento indiziante di sospetto, che una pregevole intuizione investigativa non può (inc.) di reità perché mancano i requisiti del 187 in relazione al 182 terzo comma, quindi questo fatto del bonifico... è curioso valutare che il bonifico è in contanti, mentre si parla di denaro portato in contanti in bonifico, invece... o un unico su banca, sarebbe l'elemento... l'unico riscontrabile per quanto riguarda il prezzo della tangente pagato. E quindi anche questo è un elemento che contraddice alle modalità di pagamento della tangente, si è sempre parlato di denaro con contante, e qui invece abbiamo un bonifico che soltanto ad Armanna dà la prova di essere stato quindi attinto dal prezzo della corruzione. Altro elemento valorizzato dalla Procura è quello di avere incontrato e tenuto rapporti con autorità locali del governo. Falso, perché di fatto Armanna era un manager che non poteva avere queste competenze. Vi è soltanto un episodio dove agli incontri non partecipava da solo, perché proprio le procedure dell'Eni non permettevano

questa autonomia, per quanto riguarda né la trattativa né gli incontri privati. Poi c'è un'altra circostanza che non è stata sviscerata dalla Procura, perché ogni incontro che faceva Armanna seguiva sempre l'informativa ai vertici aziendali, finché è stato un valvassino dell'Eni, fino al 2013, è sempre stato fedele, qualsiasi cosa faceva ne faceva un'informativa diretta su chi incontrava, su quello che si decideva, su quello... prendeva... era eterodiretto. Quindi non aveva alcun potere di trattare in maniera autonoma con qualcuno. Adesso è facile capire che dopo questo processo, io sono stato catapultato qua, ho visto un fuoricasta, un intoccabile, un *dalit*, un oppresso, perché come si è presentato quest'uomo... *Dalit* dal sanscrito significa "polvere ai piedi", sono i soggetti che sono nella quinta casta; le caste non sono tre, sono quattro. Quindi è proprio il soggetto che sta al di fuori di qualsiasi possibilità di una vita civile normale. E questo mi è sembrato come fosse un agnello sacrificale, come l'unico colpevole di tutte queste condotte, mentre il blocco unico di dirigenti hanno perseguito una Difesa che è pregevole, ma quando aspettavo il controesame speravo che fosse stato destinatario di domande in controesame dagli Avvocati di quelli che erano i suoi superiori. Forse sarebbe scaturito qualcosa di utile anche a favore dell'azienda italiana, soprattutto su questa circostanza delle informative dirette sempre ai vertici aziendali, in piena volontà cristallina di ricostruzione delle attività svolte e non dei rapporti da tenere con i politici nigeriani. E allora la Procura ha affermato che Armanna doveva trovare gli sponsor politici nigeriani e pagarli. Individuare quindi i soggetti destinatari della corruzione. Il processo però ci racconta di un esito diverso di questa ipotesi. Abbiamo il nulla, il deserto probatorio in ordine a questa ipotizzata, e dico forzosa, interpretazione originaria degli atti di indagine. Anzi ha sempre tenuto in conto Armanna, è l'ammonimento dell'Attorney General rivolto ai rappresentanti delle aziende presenti, di evitare contatti e negoziati, soggetti che erano legittimati dal governo. Cioè Armanna su questo è sempre stato attento e diligente, e ammonito l'Attorney General, ha sempre affermato che bisogna avere rapporti diretti con rappresentanti del Governo. E se Emeka Obi con la sua EVP poteva essere il veicolo per retrocedere somme a chicchessia, proprio grazie ad Armanna questo non si è verificato. Cioè Emeka Obi, che era lo sponsor di sé stesso, il soggetto autonomo, il libero partecipante, e poi ha grassato ben 100 milioni di dollari alla Corte londinese, grazie ad Armanna, grazie all'attività dell'Armanna di fedele dipendente aziendale, questo non si è mai verificato. Per quanto riguarda poi il rapporto con Bisignani, gli atti di indagine ci parlano di una conoscenza addirittura pregressa, di un Bisignani amico di famiglia, che va al matrimonio, incontri di amicizia. Cioè in ipotizzato capo d'imputazione che Armanna sarebbe stato quindi istruito da Bisignani su quello da fare, dai rapporti da tenere, come se fosse un padrino,

un grande vecchio, è tutto sconfessato dall'istruttoria dibattimentale. Tutto ciò è assolutamente lettera morta. Anche perché vi sono delle intercettazioni telefoniche, al di là di Bisignani, tra Di Nardo e Bisignani, dove Di Nardo descrive Armanna come il sabotatore. Cioè il sabotatore dell'attività che non siano quelle cristalline e direttive dell'Eni. Cioè fare pressione sull'Armanna per la posizione Obi, considerando atteggiamento costante tenuto da Armanna, cioè di fedele servo dell'Eni, mi sembra in contrasto a quanto ipotizzato dalla Procura. Armanna ha sempre rispettato il codice etico dell'Eni, procedure rispettate in maniera pedissequa, rigorose, ha sempre rispettato le gerarchie aziendali; una sola volta è andato a un incontro senza che vi sia un'autorizzazione ma lo ha fatto nell'interesse dell'Eni, soltanto per riferire degli accadimenti in sviluppo, *in itinere*. E dalle prove documentali, che sono poi la prova regina in questo processo i documenti, perché la prova testimoniale si è ridotta a un qualcosa veramente di poco rispetto alla prospettazione iniziale del processo. E quindi quello che contano sono queste prove documentali, ma devono essere lette alla luce degli accadimenti e delle interpretazioni che non devono essere cogenti o suppletive da parte della Procura, sono interpretazioni che vanno lette anche alla luce della conoscenza diretta dei personaggi, dei luoghi, dei fatti, della genesi del processo, dei rapporti negoziali, anche della società nigeriana e del potere politico nigeriano all'epoca, prima, durante e dopo. E soprattutto nei rapporti aziendali che Armanna ha tenuto correttamente fino al licenziamento nel dicembre del 2013. Però la Procura gli dà un nome altisonante: per elevare questo suo *status* di sicofante, afferma che lui era il *project leader*, cioè la persona che aveva capacità decisionale; senza però avere nella specifica qualifica ulteriori attribuzioni sia a livello decisionale e contrattuale. Un *project leader* è come se fosse, mi ricordo, il Sanjak-bey del visir. Il Sanjak-bey era il sangiacco, traduzione veneziana, che veniva mandato nei paesi conquistati: l'Albania, i Balcani, Grecia. È dispregiativo, essere il sangiacco di qualcuno. Il Sanjak-bey era il soggetto che senza l'ordine scritto del visir o del sultano della Sublime Porta non poteva decidere nemmeno di prendere un agnello. Quindi doveva scrivere o al visir o al sultano il sangiacco, a chi decide, e quindi soltanto riferire. Era l'occhio del visir e del sultano nei Paesi conquistati dalla Mezzaluna. Quindi il sangiacco è una definizione che ben si confà ad Armanna in questo ruolo, Sanjak-bey; che poi è diverso dal Beler-bey, che è il soggetto che aveva un potere politico e anche militare. I famosi Beler-bey della battaglia di Lepanto, giustamente sconfitti. Torniamo quindi al *project leader* di Armanna. Tutti i soggetti coinvolti nei fatti in questo processo conoscono Armanna, tutti. Però non vi è uno scritto, nessuna e-mail, nessuna deposizione, nessuna intercettazione in cui si evidenzia un intervento, una decisione, una qualsiasi partecipazione alla decisione del

processo formativo-negoziale del blocco cui Armanna abbia dato un apporto significativo. Cioè tutti lo conoscono, ma tutta l'attività istruttoria non consente una possibilità di ricostruire, nel processo formativo e volitivo dell'accordo, un apporto causale di Armanna. Armanna è una figura statica, ininfluyente, non fa nulla... perché non fa nulla? Perché è un occhio, è un occhio dell'Eni. Non conta nulla. È sostanzialmente privo di poteri, è il sangiacco dell'Eni, altro che *project leader*, è un soggetto messo lì come sicofante. Quindi è rimasto estraneo a qualsivoglia decisione, perché sicuro del suo ruolo, per giustificare la sua presenza in loco, lui è soltanto un referente. E allora ho avuto il sospetto, in questo processo, che oltre quello di sangiacco avesse una... fosse messo lì per capacità investigative, essendo cosciente della realtà subsahariana poteva riferir anche su questioni di sicurezza o questioni militari o questioni che potevano essere esenti dalla conoscenza scientifica, quella sua di ingegnere, proprio perché aveva un'esperienza dei territori africani. Ma questo non significa che Armanna abbia dato un contributo all'attività formativa di questa ipotetica e mai dimostrata corruzione internazionale. E qui abbiamo parecchie ragioni, parecchie ragioni... chiedo un secondo di pausa, Presidente. Tre minuti di pausa, tre minuti.

PRESIDENTE - Anche cinque se vuole.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Prego, Avvocato.

DIFESA, AVV. STANISCIÀ - Riprendo la mia discussione a favore di Armanna Vincenzo, per la sua posizione sono importanti due chiarificazioni in ordine ai rapporti tenuti tra la persona identificata come Bayo Ojo ex Ministro. Armanna entra in contatto, in direzione di affari con lui, soltanto nel 2012, quindi a trattative già concluse per quanto riguarda la negoziazione del blocco. Vi è però un *vulnus* per quanto riguarda l'identificazione di questo Bayo, perché la requisitoria non chiarisce che sono due i Bayo identificati. Bayo Ojo l'ex Ministro e Osolake Bayo della JP Morgan di Londra, che sono soggetti totalmente distinti, e a volte il riferimento all'e-mail, il riferimento ai contatti tenuti da costoro, il precedente Difensore ha fatto delle indagini difensive e una memoria, ma ho ritenuto dannoso farne menzione, la non dimostrazione che siano persone diverse, l'Osolake Bayo e il Bayo Ojo, dà una incertezza sull'identificazione del soggetto con il quale Armanna avrebbe interloquito. Vi è un secondo *vulnus* investigativo, la figura di Falcioni. Perché la Procura afferma che il Falcioni è un sodale del programma di corruzione contestato agli Imputati, in realtà la ricostruzione che ci dà il processo afferma che Falcioni era una persona di fiducia degli italiani che per ogni

questione, compresa anche quella bancaria, veniva nominato direttamente, attenzione, non dagli italiani ma dalla Malabu. E l'incarico lo ebbe dalla Malabu. Vi fu anche un'indagine proficua dell'FBI su Falcioni, in ordine a questa attività che lui svolgeva per conto della Malabu, e la stessa FBI non ha mai acclarato o ratificato alcun movimento sospetto di denaro, in quanto tutti i compensi ricevuti erano qualificati come compensi leciti. Agli atti di indagine vi è un documento molto importante che ho trovato nella fase dell'istruttoria... dell'indagine. È un documento tradotto dall'inglese, l'*escrow agreement* dell'1/12/2010, documento utile per capire il successivo andamento dell'attività di Falcioni, firmato tra Malabu Oil and Gas, Petrol Service Ltd. di Falcioni, cioè la società di Falcioni, con la quale si stabilisce che le somme ricevute da Malabu per la vendita del blocco sarebbero poi trasferite, una volta incassate, sull'*escrow account* della Petrol Service di Falcioni, acceso dallo stesso Falcioni presso la BSI di Lugano. Il dibattimento cosa ci racconta? Che quello che è stato rivelato attraverso l'istruttoria non ha evidenziato alcuna partecipazione né di Bayo Ojo e né di Falcioni nel processo negoziale, né alcuna relazione degli stessi, Bayo Ojo e Falcioni, con Shell ed Eni. E quindi Armanna, per quanto riguarda la competenza delle trattative in corsa, anche i contatti con Pagano e Casula, sono attività estremamente neutre in relazione al capo d'imputazione. E allora e relativamente alla negoziazione e i ruoli di consulente e di fiduciario di Malabu di Falcioni, riferitamente alla sola gestione post negoziale e successiva effettuazione del pagamento da parte di Eni nel maggio 2011, nulla si dice su questo punto e nulla viene accertato su questo punto. Ma giova rimarcare, in ordine alla posizione dell'Armanna, che nelle fasi di trasferimento della somma di cui all'*escrow account* per Falcioni e Armanna, nel territorio Armanna rappresentava l'Eni nella sua totalità, quindi Armanna era un dipendente dell'Eni, e questo già lo afferma nell'interrogatorio reso alla Procura il 27 aprile 2016, quando precisa che per Falcioni Armanna rappresentava un'interfaccia con Descalzi, quindi era tutta un'attività che era concordata con l'azienda. Un'altra inversione logica dell'onere della prova è che Armanna fu presentato a Falcioni da Casula, Imputato in questo processo e non ha mai negato il rapporto con Falcioni, tanto che in sede di perquisizione risulta, all'epoca nel 2014, che Armanna chiama Casula per capire che cosa stesse accadendo. Allora questa è una circostanza di colore, forse sospetta, ma nulla aggiunge come elemento di prova al dibattimento oggi celebrato. Vi è una certa... un altro elemento che potrebbe essere valutato in maniera dicotomica, la posizione di Lorenzo Carpella che documenta il versamento di 1.200.000 dollari che l'Imputato aveva ricevuto nel 2012 sul proprio conto personale. Allora è vero che non voglio ripetere pedissequamente l'esame e il controesame di Lorenzo Carpella, ero presente in dibattimento, quindi sarebbe

scolastico, inutile e fastidioso ricordare al Collegio il frutto delle trascrizioni. Ma vi è un elemento: che Carpella è univoco sia nella prima versione, quando presenta una denuncia il 22/12/2016 alla Procura di Milano, assegnata agli stessi Pubblici Ministeri titolari dell'indagine odierna, che con dovizia di particolari... cioè Carpella in tempi non sospetti chiarisce che lui in quella denuncia afferma che fu lui a coinvolgere Bayo Ojo nell'affare dell'oro. Questo affare che sembra strampalato, in realtà ha una sua genesi ricostruttiva nella stessa denuncia, è un atto di indagine, in processo archiviato nei confronti di Armanna, e Bayo Ojo fu coinvolto direttamente da Carpella. E quindi chiarisce come Armanna ebbe modo di conoscere Carpella in Nigeria in un hotel di diplomatici, nell'Hilton di Abuja nel febbraio 2012. Ciò che afferma Armanna è confermato da un Teste, che è un Teste, è vero, della lista testi di Armanna, ma è sicuramente un Teste che ha subito un vaglio proficuo nell'esame dei Pubblici Ministeri, un controesame ficcante, e non ha tentennato e ha confermato non solo quello che aveva dichiarato nella fase precedente, ha confermato i due atti, le due denunce che aveva depositato nel 2016, dove fa una genesi della vicenda, dell'inserimento di Bayo Ojo, dell'oro, dell'affare dell'oro, il perché lui venne in Nigeria per sbloccare il diniego della società venditrice (inc.) e si conclude l'affare col nigeriano Bayo Ojo che si ritrae perché ebbe Carpella dubbi sull'ottemperanza del pagamento. Quindi Carpella non può essere un Teste falso, ma è un Teste che è utilissimo per ricostruire non soltanto l'attività di Armanna, che forse spaziava in quel periodo come privato in alcuni affari, forse che hanno violato le norme fiscali, come commerciare l'oro all'estero, ma sicuramente hanno una causale che non è collegabile direttamente al profitto della tangente così come ipotizzata. Carpella è importante perché se confrontiamo la denuncia dettagliatamente resa, le due denunce del dicembre 2016, non ha mai minimamente sollecitato ad approfondire una versione diversa rispetto a quella poi fornita direttamente in dibattimento. Anzi Carpella ha fornito due soggetti, che emergono nell'ambito di quella denuncia: Massimo Capuardi e Alessandro Ferraro. In questo procedimento incardinato a Siracusa, poi trasmesso a Milano per competenza, presso gli stessi Pubblici Ministeri odierni. Questi soggetti avrebbero, forse col 507, fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla vicenda dell'oro, ma la fretta di chiudere l'istruttoria dibattimentale, la scelta di questo Difensore di arrivare presto a una decisione, ritenendo sufficiente il portato testimoniale di Carpella, che stratifica e valorizza il contenuto delle denunce pendenti e poi archiviate presso la cosiddetta Procura di Siracusa, sembra un elemento che non può che valorizzare la versione di Armanna che viene confermata da un Teste che ha una sua dignità pur essendo un Teste della sua Difesa. Allora questo elemento di Carpella, che è visto come neutro, per la ricostruzione dei Pubblici

Ministeri invece è un elemento che dà una testimonianza favorevole alla ricostruzione dell'Imputato, e in dibattimento bisogna valorizzare le prove, si formano nel contraddittorio, quindi un Testimone che non sia falso, ma che ha dato un apporto testimoniale proficuo e logico, dal punto di vista della ricostruzione, non può essere obnubilato in una futura decisione perché è un Teste che porta nel processo una porzione di verità, che unitamente alle altre porzioni di verità, compresa quella dell'esame dell'Imputato, l'esame dell'Imputato è una prova, non possiamo svilirlo a un atto di Parte che non ha alcuna valenza, soprattutto se è coerente con le risultanze testimoniali emerse in dibattimento, può comportare quindi a un riconoscimento di una verità che sia quella proposta da questo Difensore oggi nella discussione finale. Quello che voglio affermare è che la Procura quindi ha assunto posizioni concrete precostituite nei confronti di Armanna proprio dall'inizio, e la genesi dello sviluppo del dibattimento però ha portato a questa valutazione neutra, per quanto riguarda gli elementi di prova, e sono elementi che possono pesare su una decisione ai sensi del 530 secondo comma, perché quello che ha affermato Armanna, il giudizio a cui è sottoposto, l'apporto chiarificatore dev'essere valutato nella prova piena del dibattimento. Vado adesso... quindi dopo aver rimarcato le prove dichiarative neutre emerse nel dibattimento a favore dell'Imputato Armanna, vado a toccare il tema della requisitoria basata esclusivamente su una prova documentale, e soprattutto alla mancata ricostruzione della provenienza illecita delle somme percepite da Armanna, perché sono ricostruite attraverso una causale, vendita d'oro non dichiarata al fisco, che non è stata smentita, non è stata forse contrastata in maniera efficace la ricostruzione della Pubblica Accusa. Vi è un passo molto importante della requisitoria del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ha affermato che l'apporto dichiarativo di Armanna, in considerazione di molteplici imperfezioni delle sue dichiarazioni, ha affermato che le dichiarazioni di Armanna rimangono quelle di un coimputato, che possono essere valutate a un vaglio di attendibilità, e dove i riscontri, se ci sono, sono riscontri individualizzanti, cioè la pagina 107 delle trascrizioni del 21 luglio 2020 ha cercato di dare una valenza ambigua e duplice alle dichiarazioni dell'Armanna. Da una parte lo reputano non credibile e da una parte lo reputa credibile, quindi fa una cernita di quello che più serve per la ricostruzione dei fatti e quello che verrà escluso perché non credibile per la ricostruzione dei fatti. Quindi è come se fosse un Giano bifronte dalla valenza duplice, dove utilizzato Armanna come fonte dichiarativa in parte utilizzabile e in parte non utilizzabile. Questo perché nella sua requisitoria il Pubblico Ministero ritiene che dalle innumerevoli informazioni rese circa il coinvolgimento, movimentazione di denaro in contante, in particolare il fatto che ci sia una prova documentale della vicenda Falcioni,

un accordo per stornare 50 milioni di quelli di Malabu, *price* 50 milioni, la cifra che Armanna ha detto sin dall'inizio sia una prova, siano un dato che conferma la veridicità di quanto detto sul punto da Armanna. E allora, attenzione, un momento. Il dato dei 50 milioni, se diamo una valenza alle dichiarazioni di Armanna, è un dato assolutamente neutro, perché è un dato che proviene da percezione diretta di un soggetto. È un dato che viene disancorato alla ricostruzione, un dato numerico della tangente di 50 milioni di cui Armanna nulla dice. Armanna sfuma, Armanna è criptico sul punto e quindi di fatto, se vogliamo dare una valenza eteroendoaccusatoria a queste dichiarazioni, esse sono il nulla per quanto riguarda il portato testimoniale. Ma c'è di più, queste dichiarazioni, afferma il Pubblico Ministero, sono veritiere a seconda, secondo la ricostruzione della Procura, se siano compatibili con la ricostruzione effettuata dall'organo requirente o siano incompatibili con le tesi accusatorie. E allora io voglio ricordare che vi è un elemento discordante a questa valutazione probatoria che ci danno proprio le Sezioni Unite aquiliana del 29/11/2012. Non voglio fare lo scolastichino, però questo è un punto fermo della nostra giurisprudenza, l'aquiliana affermata che è la chiamata di correo, se si tratta di chiamata di correo, in realtà si tratta di ricordi di un Imputato che rende l'esame testimoniale, alcuni elementi, in questo caso numerici, dei 50 milioni, oltre a esigere, in ordine ad attività intrinseca del dichiarante, qui siamo in contrasto perché sulla credibilità di Armanna anche la Procura non crede, dice in parte credibile in parte non credibile, quindi sconfessa quanto affermano le Sezioni Unite sulla attendibilità assoluta del dichiarante, quindi in ordine al profilo della coerenza e costanza e spontaneità delle dichiarazioni, sul punto Armanna contrasta con il portato dell'aquilina. Ma poi quando la Procura parla di riscontri individualizzati, cosiddetti riscontri a stringere a carattere individualizzante, afferma tutto il contrario delle Sezioni Unite. Perché cos'è il riscontro individualizzante? Dovrebbe essere un riscontro, un elemento che di natura... di prova autosufficiente. Allora, il problema è questo. A parte la credibilità dell'Armanna, abbiamo l'assoluta mancanza dei cosiddetti elementi di conforto dei riscontri individualizzanti a quanto la Procura ha affermato come elemento, esempio questo dei 50 milioni di denaro in contante. Il problema è a monte: o è credibile o non è credibile. Quindi la valutazione corretta dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista etico-processuale, perché utilizzare in parte le dichiarazioni di un soggetto a seconda dell'uso che se ne vogliano fare per confermare una tesi accusatoria, contrasta con il portato delle Sezioni Unite. Ma come lo afferma? Che termini, che significa "riscontro" in questo caso? Come lo valuta il riscontro ai sensi del 192 terzo comma la Procura? E che cos'è il riscontro? Il riscontro è una conferma, attraverso i riscontri danno la conferma della veridicità, quantomeno della

verosimiglianza, delle dichiarazioni. Ma se lo stesso Imputato è stato sconfessato nella sua credibilità intrinseca, questa conferma ulteriore e individualizzante sempre una ricerca ultronea di un qualcosa che è già fallace per quanto riguarda la valutazione della prova testimoniale. Il riscontro quindi, come afferma l'aquilina, è un *quid pluris* rispetto alla narrazione, un qualcosa che da solo attribuisca al fatto narrato la certezza, o quantomeno la presumibile certezza, della sua veridicità. Proprio al termine del processo non sono emersi elementi di riscontro riguardo ai fatti narrati da Armanna, laddove lui chiamerebbe o in reità o in correità, non si capisce, perché il racconto è confuso, non è molto articolato. In realtà completo e pieno di omissioni, quindi non ha nemmeno una dignità di dichiarazione eteroaccusatorie, sono dichiarazioni, sembrano, estremamente difensive per la sua posizione. Allora se queste dichiarazioni sono totalmente inutilizzabili per ricostruire il dato storico dell'Accusa, dovrebbero essere invece utilizzate quantomeno per "Eredità" - causale - "Armanna", perché là, in maniera precisa e soprattutto conforme ai dettami del riscontro, ricostruisce anche attraverso l'esame testimoniale del Carpella una verità che non può essere esclusa da una suspicione della Procura. Forse la cosa che racconta meglio Armanna è proprio quella della credibilità del denaro proveniente dalla sua eredità, compenso per intermediazione compravendita di oro, compenso quindi non per la collaborazione per il prezzo della tangente. Quindi in questo Armanna sicuramente è molto più credibile rispetto al racconto destrutturato che è emerso nel dibattimento durante il suo esame e controesame. Riguardo la posizione della sua eredità invece è stato puntualissimo e ha ricostruito la genesi di tutto quello che è avvenuto sia in Nigeria, sia dopo, attraverso anche Carpella. Ma sul 192 terzo comma non abbiamo una libertà, non abbiamo una possibilità di interpretare il dettato della Corte Suprema perché abbiamo tre stelle tolemaiche. Le stelle tolemaiche sono quelle che all'epoca relatore... emesse dal noto storico Pubblico Ministero di Rieti, io così lo chiamo il buon Canzio (la Carnevale, la Andreotti e la Mannino) perché lui era un terribile Pubblico Ministero specialista in apertura luci e finestre quando era Pubblico Ministero a Rieti, quindi si diletta di questa attività prima che fosse un componente della Prima Sezione, ha presieduto piuttosto tardi, anzi voglio ricordare il Presidente Teresi è stata dedicata un'aula, grande Presidente suo della prima sezione, voglio ricordare con affetto e venerazione quasi, all'epoca quando lui era consigliere e scriveva queste tre stelle tolemaiche, e sono rimaste quindi intangibili per quanto riguarda il portato sul 192 terzo comma. La requisitoria del Pubblico Ministero, a pagina 107, voglio fare soltanto questo piccolo riferimento al contenuto delle trascrizioni, si fonda quindi su un concetto di centralità probatoria della prova dichiarativa, in questo caso dell'Imputato Armanna, come strada

maestra per il raggiungimento della verità. Capisco che la Procura ha difficoltà, alla luce di un testimoniale così frammentato e così destrutturato, ma dare a un soggetto una presunzione di inattendibilità e poi parcellizzare ciò che serve per la ricostruzione, addirittura affermare l'esistenza di scontri individualizzanti, cioè quel *quid pluris* che serve a stratificare un ricordo, quindi a dare autosufficienza, mi piace tanto il principio dell'autosufficienza che la Corte di Cassazione ha imposto agli Avvocati nei ricorsi, è proprio la *condicio sine qua non* per la presentazione del ricorso, e quindi comporta quasi l'80% di inammissibilità dei ricorsi posti in Corte. Voglio anche ricordare come l'autore di queste tre sentenze, da garantista, il 192 terzo comma, è poi diventato il teorico del *quorum* dell'inammissibilità; con la sua gestione da primo Presidente siamo arrivati quindi a uno svuotamento dei ruoli, siamo arrivati all'istituzione addirittura del *de plano*, di una possibilità di decisione *inaudita altera parte*, senza avviso alle Difese, Procuratore Generale e Avvocato, quindi possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso in sezione senza inviarlo alla settima e senza avere la possibilità di quei 15 giorni per avere, prima dell'udienza alla settima, di fare la memoria. Sono tutte innovazioni dovuta a questa gestione efficientissima dell'ufficio di colui che ha scritto queste tre sentenze. Ma allora però se il portato motivazionale di queste tre sentenze è ormai... è la strada maestra per raggiungere l'accertamento nei processi, non si può derogare al dettato di queste tre sentenze, parlare di centralità probatoria della prova dichiarativa nel caso di Armanina sembra quasi ricordare le vecchie sentenze pre-Canzio, prima del 2002/2003, la Mannino del 2005 è l'ultima, e mi ricordo quelle famose sentenze che si affermava che la centralità probatoria era la prova regina, la centralità probatoria del dichiarante, si arrivava quasi a mutuare nella motivazione un qualcosa che veniva quasi dal calcio: il centrale, il laterale, centrale... era la moto giuridica, centrale probatoria, con motivazioni riprodotte a macchinetta fino all'intervento massiccio della Corte Suprema. Ma io voglio ricordare nel processo penale di centrale c'è soltanto la prova, l'oggetto della prova, già disciplinato dal 187, sono i fatti, non le dichiarazioni. Sono i fatti. Quindi le dichiarazioni possono essere quindi lette in correlazione 187 col 192 secondo comma, e quindi quando abbiamo una prova dichiarativa così incerta, così fallace, parlare di centralità probatoria e fondare una requisitoria su un soggetto così squalificato dal punto di vista dell'attendibilità, sembra quasi far naufragare la possibilità di fare una valutazione positiva sulle richieste dell'Accusa. Sull'aggravante della transnazionalità sarà materia, per non appesantire questa Difesa orale, nella memoria scritta che alla fine del mio intervento mi impegno davanti alla Corte di trasmettere attraverso il mezzo telematico, se possibile, anche la Cassazione afferma che si può mandare via PEC, e quindi alle Parti costituite manderò.

questa memoria scritta, che approfondirà il tema...

PRESIDENTE - Però la Cassazione dice laddove i sistemi tecnici lo consentano, cioè se l'entità della memoria è tale da non... perché la PEC ha dei limiti.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Sì, infatti abbiamo anche un protocollo di intesa con la Corte Suprema che rispetta non soltanto il contenuto, il massimo delle pagine, ma anche l'impaginazione, di come dev'essere l'impaginazione e di come... ho partecipato a questi lavori decisori, e come dev'essere... non eccedere il formato, altrimenti è inintelligibile e non può essere scaricata.

PRESIDENTE - Appunto, quindi a suo rischio e pericolo. Lei può inviare via PEC, però a suo rischio e pericolo.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Siccome tutti i giorni in Cassazione... rispetterò il dettato della Corte Suprema.

PRESIDENTE - A suo rischio e pericolo, se poi non si riesce a stampare...

DIFESA, AVV. STANISCIA - Personalmente la depositerò in cancelleria.

PRESIDENTE - Come vuole, però in questi termini deve...

DIFESA, AVV. STANISCIA - Sì, va bene, la depositerò personalmente in cancelleria, allora alla prossima udienza, se ci sarà una possibilità, sarò sicuramente... adempirò a questo mandato. Grazie, Presidente. Sulla corruzione internazionale dobbiamo tutti prendere atto, tutti i presenti in quest'aula, di questa fattispecie modificata dell'articolo 622 bis, da una nuova sentenza che sinceramente è rivoluzionaria, che ha trattato un caso di corruzione, in un procedimento, pur di merito, ha una grandissima dignità, della Corte di Appello di Milano seconda sezione, la sentenza è 15 aprile 2020, il processo Eni-Saipem Algeria. Questa sentenza, anche se di merito, è molto importante, perché praticamente prende le distanze dall'originaria valutazione sul 322 bis che era stata (inc.) dalla Corte Suprema, Sesta Sezione, sentenza numero 42701. Quindi in realtà è uno spartiacque, perché pone dei limiti per quanto riguarda la valutazione di questo reato in una nuova prospettiva favorevole alla Difesa. Questa qualificazione di fattispecie di corruzione internazionale come titolo autonomo di reato non è pacifica, la Procura certamente lo sa, però è anche... vi sono scarse pronunce di legittimità che la suffragano, ma in realtà pone un problema e finché non ci sarà l'intervento delle Sezioni Unite sul problema se il reato è una fattispecie autonoma o una mera estensione soggettiva della fattispecie tradizionale di corruzione, questo è il tema, fino all'intervento delle Sezioni Unite abbiamo la possibilità di avere giudizi di merito dicotomici. Si arriva quindi alla sentenza Corte di Appello di Milano Eni-Saipem Algeria di aprile, che può portare a ribaltare decisioni accusatorie che hanno trovato la conferma in sentenze di primo grado. Ci sono dei requisiti che sono venuti meno,

proprio perché la novella è particolare, la 122 bis comma 2 numero 2, a proposito di due componenti a carattere soggettivo e oggettivo, che delineano l'ambito di applicazione nella fattispecie, che si differenzia per l'applicabilità agli stessi soggetti come non ricompresi nell'elenco del 318 e seguenti del Codice Penale. E allora anche questo sarà oggetto della mia memoria, perché sarà una Difesa per iscritto molto articolata, che dovrà affrontare, sperando di trovare due pronunce ultime che comportino la conferma della motivazione della sentenza Eni Algeria della Corte di Appello di Milano, quindi mi prendo pochi giorni di tempo per corredare questa memoria con argomento che possono essere utili per la decisione in questo processo. Voglio soltanto affermare che il diritto italiano è stato un po' succube del diritto statunitense in ordine all'individuazione di questo reato di corruzione internazionale. Questo perché la punibilità del pubblico ufficiale straniero è divenuta parte integrante degli ordinamenti occidentali, soprattutto americani e più evoluti. Ma c'è un punto fondamentale che dev'essere capito. La fattispecie italiana del 332 (fonetico) bis discende da una tradizione giuridica, quella italiana... che il nostro codice si è formato su delle fonti che non sono quelle anglosassoni. E quando si afferma che in 20 anni di applicazione delle regole OCSE in materia di responsabilità di enti, della corruzione internazionale, gli Stati Uniti hanno applicato il 68% delle sanzioni, l'Italia appena il 3%, si dimentica che in questi casi non avendo lo strumento giuridico del nostro codice, che è perfetto, soprattutto quello che è l'ambito... la prova in dibattimento, 187 e 182 comma 2, gli Stati Uniti queste pronunce di risoluzione negoziale, di corruzione internazionale, sono cosiddetti patteggiamenti per provvedimenti amministrativi, i cosiddetti *dials de iustitiae* (fonetico), senza particolari strumenti di accertamento cognitivo demandati a un dibattimento. Loro ignorano sia la struttura del nostro dibattimento, sia ignorano la possibilità dell'approfondimento della prova, perché hanno un diritto barbaro. E allora queste pronunce, questa cultura giuridica dell'individuare la corruzione internazionale, facile per l'ordinamento giuridico anglosassone, è impossibile per l'ordinamento giuridico italiano. Perché il nostro ordinamento giuridico segue questo libriccino verde che è la via maestra per giungere alla verità, il codice. Senza di questo non possiamo essere pronti a queste innovazioni giuridiche che promanano dall'alto, da questi paesi stranieri. Ecco perché nei casi di procedimenti di corruzione internazionale il nostro Paese, con le armi spuntate delle nostre disposizioni già contro la corruzione domestica e poi contro la corruzione internazionale, che effettivamente è così difficile proprio per la struttura del nostro processo, si arriva a una percentuale... mi piace fare le percentuali come in Cassazione, 1, 2, 3% di accertamenti positivi per l'Accusa riguardo la corruzione internazionale. Quindi abbiamo una possibilità di individuare *per relationem* il rimando

al 321 perché il 318 non può essere l' del 321. Tutto questo poi lo affronterò in una memoria molto articolata per non opprimere i presenti, soprattutto per approfondire in maniera adeguata e sfuggire all'argomento orale. Voglio però affermare che sinceramente la corruzione, da operatore del diritto, da privato cittadino, è il reato più orribile, il cancro più nefasto che possa essere presente nel territorio di uno Stato. La corruzione, quella internazionale, ha distrutto l'impero romano e l'impero bizantino, la corruzione ha comportato il famoso processo di Giovanni di Cappadocia, (inc.) addirittura... perché era quasi riuscito a vincere la causa, fu oppresso dalle guardie palatine di Teodora, e perse la causa e fu graziato da Giustiniano, l'autore del gesto. Unico, e vuole essere una piccola digressione storica, che è riuscito a combattere la corruzione fu né Salomone, né Giustiniano, né Marco Aurelio, ma fu il grande Gengis Khan. (inc.) storica perché lui soltanto in uno stato totalitario si riesce a combattere la corruzione internazionale. Quando fu visitato dall'imperatore... dal legato dell'imperatore cinese e dal re d'oro, gli disse "Cosa invidi a me che possiedo un'unica veste, mangio il cibo dei miei pastori". Attenzione, grande signore. Il germe della corruzione è insito nel tuo regno. Lui che fu l'autore del diritto dei riti alternativi, perché introdusse al processo pubblico, che era fatto davanti la sua Corte, lui era supremo legislatore, perché il rappresentante del cielo azzurro in terra, il grande Khan, aveva introdotto i riti alternativi come la genuflessione per i nobili, il bacio dell'oro della veste, la prosternazione, si arrivava a conclusioni di totale colpevolezze, quindi tutte condanne a morte, ma potevano essere riformate per la grazia del Khan. Per la corruzione introdusse invece la proibizione del rito alternativa, cioè il sospetto della corruzione doveva essere... soltanto il sospetto punito con la morte immediata, ma una morte vergognosa, coperti da tende di feltro venivano massacrati da randelli dei servi, che erano la piramide sociale della gerarchia dei mongoli. Quindi il processo era sommario, soltanto il sospetto della corruzione comportava l'immediata condanna a morte per la bassa natura in questi contenitori di feltro, e venivano dati poi in pasto alle belve della steppa. Mentre le donne cantavano litanie della giustizia del Khan, quindi la corruzione era il cancro che lui presagiva potesse minare le basi del suo grande impero. Questa è una bella digressione storica per capire quanto è difficile combattere nella storia la corruzione, ma soprattutto la corruzione internazionale con questi strumenti che noi abbiamo sembrano allo stato inadeguati perché sono mutuati da ordinamenti giuridici stranieri. E allora vado avanti, perché abbiamo una difficoltà assoluta per quanto riguarda l'individuazione di corruzione internazionale qualificato come reato plurisoggettivo, in cui è prevista la punibilità soltanto per il privato corruttore. Questo ci afferma la sentenza Eni Algeria, non già per il pubblico ufficiale estero. Il tema che

propone questa sentenza è la condotta dell'intermediario, qui ve ne sono tanti intermediari, come Obi, deve qualificarsi come concorso in corruzione passiva internazionale, quindi pone un'ulteriore tema, non soltanto sull'intermediario, ma addirittura come corruzione passiva internazionale in concorso, il quale non accedendo a un fatto punibile previsto dal 322 comma 2 numero 2, soltanto la corruzione attiva, sarebbe a sua volta irrilevante penalmente. Quindi il tema che ci pone la sentenza Eni-Saipem Algeria è un tema di difficilissima attuazione per quanto riguarda il capire quello che è avvenuto in questo processo. La sentenza la voglio riassumere senza appesantire la discussione, in buona fase cosa fa? Correttamente, in base all'attuale contesto normativo, osserva che il semplice versamento di un'ingente somma di denaro intermediario, nel caso potrebbe essere Obi ma non è, non è sufficiente ad affermare con certezza, in assenza di ulteriori elementi ed effettiva consumazione di un fatto corruttivo. E allora occorre che il pubblico ufficiale partecipi e consenta... pubblici ufficiali individuati, noi nel caso di specie di questo processo dove rimane sfumato e quindi dietro un velo di Maya non individuato, partecipi alla spartizione illecita in modo che la corresponsione del denaro all'intermediario trovi causa nella retribuzione illecita del soggetto investito di pubbliche funzioni. Potrà configurarsi invece la corruzione domestica, il traffico di influenze illecite, perché vi è un'innovazione sul 346 bis, ma sulla corruzione internazionale abbiamo questo ulteriore problema potato dalla sentenza di cui farò una memoria molto articolata. Sembra quasi un'idea diversa di quella della Procura che ha affrontato in questo processo, quindi sembra quasi una nostra ancora di salvataggio nel processo di merito in Appello, ma non vorrei aspettare il giudizio di merito, aspettiamo che la Corte Suprema depositi due importanti sentenze e metta a disposizione di tutti, soprattutto alla Corte che dovrà decidere. Da ricordare poi che la vecchia formulazione del 646 bis, in reazione alle misure eccezionali di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, la cosiddetta spazzacorrotti, e poi è stata travolta per quanto riguarda la (inc.), la Corte Costituzione 2 febbraio, e lo ha affrontato nel processo di Mafia Capitale, dove alcuni nostri assistiti erano in carcere con una norma retrodatata, la Corte Costituzionale è intervenuta affermando che la (inc.) assoluta era *contra legem* e quindi si è arrivato a un procedimento dove i soggetti definitivi, dove prima di un'introduzione della norma era già in carcere, erano stati incarcerati un'ora dopo l'emissione della sentenza cosiddetta di Mafia Capitale, la Corte Costituzionale ha febbraio ha affermato, quindi era assolutamente *contra legem*, siamo tornati quindi alla disciplina che per la spazzacorrotti il soggetto che ha un *tempus commissi delicti* precedente all'introduzione della legge possa aspettare da libero l'esito del processo di esecuzione, quindi accedere alle forme previste dal Tribunale di

sorveglianza. Non per il 47 quarto comma che è escluso, ma sicuramente il 47 ter, motivi di salute o altro, oppure per quanto riguarda la cosiddetta Salva Previsti. Piccolo inciso per affermare quindi che il nostro legislatore non è quindi molto chiaro in ordine all'applicazione di legge, soprattutto questa retroattiva e la valutazione della stessa può avere effetti di interpretazione nel nostro processo. Rimane quindi il problema della punibilità degli intermediari. Individuare innanzitutto chi sono gli intermediari, se questi intermediari schermano i pubblici ufficiali, se si frappongono ai dirigenti di una società o il Ministro di uno Stato, questo dev'essere accertato attraverso il processo, non attraverso delle intuizioni pregevoli ma che non hanno dato frutto per quanto riguarda la formazione del processo della prova governato dal nostro vangelo, che è il codice, e soprattutto accertare se i Ministri dello Stato estero per assicurarne i favori, costituendo per altro una circostanza aggravante del quarto comma dello stesso articolo, se i fatti sono commessi per (inc.) uno dei soggetti (inc.) bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o ritardo di un atto del pubblico ufficio. Voglio avviarmi verso la conclusione, Presidente, perché preferisco parlare con la memoria scritta, anzi verrò a depositarla personalmente. Devo chiarire la mia posizione in questo processo, perché non voglio subordinarlo ad altri impegni professionali, come lei ha letto nelle mie istanze di rinvio, ma io di fatto sono mesi che non vedo più il cliente, non ho nemmeno direttive, non so come fronteggiare con un sostituto processuale le prossime udienze. E allora capire la mia posizione in questo processo può essere utile... mi dà soltanto 5 minuti, ho tagliato di due ore la discussione, ricordare un apoftegma dei padri del deserto, perché è la mia posizione in questo processo. Sarò velocissimo, 5 minuti è una (inc.) necessaria per capire cosa dovrò fare io in questo processo. Posso ricordarla? Pochi minuti ma è estremamente didascalica.

PRESIDENTE - Però al termine del suo intervento.

DIFESA, AVV. STANISCIA - È terminato.

PRESIDENTE - Lei ha terminato?

DIFESA, AVV. STANISCIA - Ho tagliato tutto, ho tagliato tutto, rimando tutto alla memoria.

Quindi per avere la possibilità di raccontare questo apoftegma ho tagliato due ore di discussione, saranno oggetto della memoria difensiva. *Scripta manent, verba volant*. Io sono nel caso di Ammonio. Ammonio era... sono nella posizione di Ammonio. Chi era Ammonio? Ammonio fuggì da Costantinopoli perché era il giurista, il retore imperiale, insieme ad Arsenio, si fanno monaci e vanno nel deserto e rinunciano al sapere giuridico, alla posizione di prestigio, alla Corte. E quindi va Ammonio nel deserto per vendere dei cestì per comprare della farina, e onde fare il pane per i suoi confratelli. Questa farina doveva essere consumata a forma di pane, con un goccio d'olio e senza

olio è vanità. E quindi i padri si cibavano di erbe e di pane con un goccio d'olio. Ammonio incontra un lebbroso in pieno deserto, nell'eremo verso Alessandria, il lebbroso gli intima in modo arrogante "Ammonio, dove vai?", "Sto andando al mercato di Alessandria", "Caricami sulle spalle, non deambulo, portami con te". Ammonio se lo carica sulle spalle e vanno con questo pesante fardello, il lebbroso non aveva l'uso delle gambe, quindi colavano pus e sangue dalle membra e sporcava la veste di Ammonio. Arrivano nel mercato, Ammonio comincia a vendere le prime ceste per comprare la farina ai suoi confratelli. Il lebbroso gli intima, dice "Ammonio, cosa hai venduto?", "Ho venduto le prime ceste damein (fonetico)", San Paolo affermava tutti i cristiani da lavorare, quindi lavoravano anche se erano dei sommi sapienti, lavoravano e intrecciavano le ceste. "Ho fame, comprami non del pane, voglio una focaccia col miele". Quindi Ammonio dà fondo a tutto il ricavato della vendita e compra questa focaccia al lebbroso. Dopo poco tempo dice "Ammonio, sono stanco, io sono abituato nel deserto, questa moltitudine di vociare mi infastidisce. Portami" in modo imperativo "nel posto dove tu mi hai preso", e Ammonio rinunciando all'ulteriore vendita, aveva accantonato un po' di denaro per comprare la farina per i suoi confratelli, quindi rinuncia al cibo per un intero mese, si carica il lebbroso piagato e lo riporta nel punto dove l'aveva incontrato. Fa tutto quello che gli dice il lebbroso. A un certo punto mentre Ammonio non ce la fa più prega, e alla fine il lebbroso si palesa in quello che era, un serafino, un angelo di luce. Armana non è certo un angelo e non è un angelo decaduto. E giustamente era una messa alla prova perché aveva dato la parola, e quindi io sono in questa situazione. Voglio ottemperare il mandato professionale, certamente i miei mezzi sono limitati, anche perché devo difendere tanti soggetti detenuti, ho tanti impegni, le mie istanze di rinvio sono tutte corredate da impegni di procedimenti gravissimi. Vorrei non abbandonare questo processo dove potrei dare un ulteriore proficuo apporto attraverso la memoria, e consentire, quando sono impedito, la nomina di un Avvocato d'ufficio, che potrebbe essere quella che diligentemente mi ha sempre sostituito, perché sono veramente nell'impossibilità, anche fattuale, di essere impegnato in tutte le udienze. Aspetto una vostra decisione e poi rassegnò le mie conclusioni.

PRESIDENTE - Ma la nostra decisione... non è che noi dobbiamo decidere, è lei che deve decidere.

DIFESA, AVV. STANISCIÀ - E nel caso in cui sarò impegnato?

PRESIDENTE - Nel caso in cui si dovesse protrarre per un tempo troppo prolungato il suo impegno e quindi l'impossibilità di difendere personalmente, è chiaro che la sostituzione d'ufficio può tamponare. Ma altrimenti anche la fase della discussione è importante.

DIFESA, AVV. STANISCIA - È importantissima.

PRESIDENTE - Quindi se la sua assenza dovesse perdurare il Tribunale a un certo punto dovrà valutare se c'è un abbandono di fatto. Questa è la situazione.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Presidente, chiedo un tempo...

PRESIDENTE - Non so, e certamente che se lei qualche udienza non può venire, va bene. Ma non può non venire e sparire dal processo. Perché se lei a un certo punto sparisce dal processo il codice prevede che c'è una situazione di abbandono della Difesa.

DIFESA, AVV. STANISCIA - No, assolutamente no, non deve nemmeno prefigurarla.

PRESIDENTE - E quindi il Tribunale ne prenderà atto. Adesso noi non possiamo, in questo momento... lei tra l'altro è presente, ha discusso, e quindi adesso ha adempiuto al suo mandato.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Anche perché io per rimettere il mandato dovrei... è un atto recettizio, dovrei notificarlo all'Imputato, ma io non so dove sia, sinceramente non lo vedo più da febbraio, l'ultima udienza 5 febbraio, quindi di fatto anche... non posso rinunciare al mandato, sarebbe una violazione del codice deontologico, dovrei mettere a conoscenza l'Imputato di questo mio desiderio. Ma non voglio farlo perché vorrei continuare a fare il processo, sperando di avere le forze necessarie per presenziare a tutte le prossime udienze, anche designando un sostituto.

PRESIDENTE - Esatto. La soluzione migliore sarebbe non un sostituto d'ufficio, cioè... non la migliore, quella che indica il codice. Il codice prevede che il Difensore possa nominare un sostituto.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Avevo già designato l'Avvocato D'Agostino e tenterò di convincere l'Avvocato Michele D'Agostino, che mi ha sempre sostituito proficuamente, in maniera degna.

PRESIDENTE - Allora quello non c'è... cioè lei adempie al suo mandato e l'Imputato è difeso e non ci sono problemi se lo indica lei il sostituto. Se invece è un sostituto d'ufficio può essere una cosa eccezionale, che è stata finora... ma non può protrarsi.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Sì, è stata finora, per valutata positivamente, perché avevo anche allegato gli impegni professionali inderogabili. E quindi in questo caso ero anche legittimato, e non ho mai avanzato un'istanza di rinvio nel rispetto della Corte perché voglio che il processo sia celebrato e non voglio essere di ostacolo al processo.

PRESIDENTE - Però mi perdoni, le istanze di rinvio, come lei ben sa, dopo devono essere valutate.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Certo.

PRESIDENTE - Nel concreto, quindi la tempestività e la priorità anche degli avvisi. Noi abbiamo impostato un calendario da tempo, quindi ce lo deve dire con tempestività se

lei è impegnato in un'udienza, e allora lo valutiamo, ma non può dirlo all'ultimo mento che...

DIFESA, AVV. STANISCIA - No, Presidente, mai fatto all'ultimo momento, sono sempre state tempestive. Poi se voi volete sindacare la gravosità degli impegni, sono tutti processi di rilevanza nazionale, tutti con dei detenuti, tutti processi delicatissimi. Quindi ben venga il vostro vaglio autorevole sulla tempestività e sulla opportunità di queste istanze. Adesso se mi date un tempo una settimana cercherò di essere sempre presente.

PRESIDENTE - Sì, il sostituto lo deve indicare lei, non può rimettersi al Tribunale a una sostituzione d'ufficio, perché questa è una... oltre un tanto sarà valutata come abbandono della Difesa. Va bene.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Vado rapidamente alle conclusioni.

PRESIDENTE - Ma...

DIFESA, AVV. STANISCIA - Concludo, conclusioni.

PRESIDENTE - Avevo capito che... va bene.

DIFESA, AVV. STANISCIA - Vado alle conclusioni. Richieste: in via principale assoluzione perché il fatto non sussiste, in via subordinata assoluzione per non aver commesso il fatto, in via ulteriormente subordinata esclusione dell'aggravante della transnazionalità, che sarà oggetto di una memoria specifica. Ripeto: in via principale assoluzione perché il fatto non sussiste; in via subordinata assoluzione per non aver commesso il fatto, 530 secondo comma perché la prova è controversa; in via ulteriormente subordinata esclusione dell'aggravante della transnazionalità; riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 323 bis, questo perché questo Difensore ritiene, alla luce di quanto afferma il Pubblico Ministero, che l'Imputato ha offerto un apporto ricostruttivo, quindi degno dell'abbattimento di pena da un terzo a due terzi, tipico del 323 bis per chi si sia efficacemente adoperato a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguente ulteriore (inc.) dei fatti e per l'apporto processuale. La ricostruzione, anche se parziale, però può essere degna di questo beneficio invocato. Poi riconoscimento, in estremo subordine, delle circostanze attenuanti generiche, 62 bis. E vanno giustificate le richieste... attenuanti perché la Cassazione afferma che nella richiesta il Difensore debba sempre specificare il motivo perché le chiede: comportamento processuale, diligenza nell'esame e nel controesame, unico a rispondere, in questo processo, alla Corte e al Pubblico Ministero insieme all'Imputato Agaev e a sottoporsi all'esame e al controesame. Quindi generiche prevalenti sulla contestata aggravante per 112 Codice Penale. In estremo subordine una pena che non sia quella dei reati ipotizzati, ma secondo me vi sono altre ipotesi di reato, come quella dell'evasione fiscale, la frode fiscale al fisco per il traffico dell'oro, quindi al di fuori

delle ipotesi contestate nel capo d'imputazione. Il minimo della pena. Valutare anche con l'esclusione dei reati contestati il 319 e 303 bis l'ipotesi di una riqualificazione di altro reato, quindi la possibile prescrizione. Il reato che qui chiedo la riqualificazione è l'illecita ricezione delle somme percepite, la cosiddetta causale "Eredità Armanna", come proventi derivati da vendita d'oro non dichiarati a fisco. Quindi un reato che dovete voi individuare, se ritenete plausibile questa ricostruzione. E concludo, ultima digressione, questo processo mi ricorda quello del retore imperiale di Giulino l'apostata, perché alla fine del processo affermò "Chi sarà mai colpevole se basterà negare?", Giuliano ha risposto "Chi sarà mai innocente se basterà accusare?". Mi sembra la genesi di questo processo, come dev'essere interpretato per l'assurda mancanza di prove dichiarative. E concludo con le conclusioni che saranno poi ripetute nella memoria difensiva, che personalmente depositerò, con l'impegno di essere presente. Non è mio costume abbandonare, sono come Ammonio, molto testardo, cercherò di fare il massimo anche con i mezzi limitati che possiedo. La ringrazio, grazie per avermi ascoltato, grazie di avermi privilegiato in questa posizione con la luce.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 30 settembre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 12.30.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 140.889

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Signed by FAVARA CLAUDIO
23.09.2020 17:02:44 CEST

